

1^A TORNATA DEL 31 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi* = Spiegazioni del deputato Nisco sulla votazione di ieri circa l'articolo 1. = Seguito della discussione del disegno di legge sulle Casse dei depositi e prestiti — Emendamento del deputato Ricciardi all'articolo 1, ritirato — Se ne ritirano altri di vari deputati — Approvazione del 2° alinea della Commissione — Opposizioni del deputato Torrigiani alle parole Cassa centrale, mantenute dai deputati Sanguinetti e Vegezzi, relatore, e dai ministri per le finanze e per i lavori pubblici — Incidente sulla chiusura — Si approva la proposta della Commissione, e quindi altri articoli — Emendamenti dei deputati Nisco, Sanguinetti, De Cesare e Mancini all'articolo 7 — Osservazioni dei deputati Vegezzi, relatore, Catucci, Panattoni e Restelli, e opposizioni del ministro per i lavori pubblici — Si approva l'articolo — Emendamenti dei deputati Salaris, Sineo, Castellano e Sanguinetti all'articolo 13 concernente la prescrizione dei capitali ed interessi — Opposizioni e modificazioni proposte dal relatore, dal ministro per le finanze e dal deputato Cassinis — Osservazioni dei deputati Berthea e Catucci — Si approva l'articolo emendato.

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

NEGROTTIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8593. L'amministrazione comunale d'Acqui, provincia di Alessandria, sottopone al Parlamento alcune osservazioni sul progetto di legge concernente l'imposta del dazio di consumo da sostituirsi ai diritti di gabella.

8594. Della Ratta Giacomo e altri 18 impiegati ipotecari di Lecce uniscono le loro istanze a quelle dei colleghi presso vari uffici ipotecari per ottenere la loro assimilazione agli impiegati amministrativi.

8595. Fata Luigi, di Lama, circondario di Lanciano, domanda di essere nominato al posto vacante in quel comune di venditore di generi di privativa.

8596. Il gonfaloniere di Palazzuolo, compartimento di Firenze, trasmette alla Camera una deliberazione di quel comune per ottenere la sua aggregazione al mandamento di Casola Valserio.

8597. Maurandi Antioco, di Carloforte, provincia di Cagliari, già vice-console delle Due Sicilie, chiede un compenso ai cessati suoi servizi o il posto di vice-console di marina.

8598. Il municipio e vari cittadini di Brindisi, in Terra di Otranto, rivolgono istanza conforme alla petizione 8454, concernente i beni delle sopresse corporazioni religiose.

ATTI DIVERSI.

RICCIARDI. Chiedo l'urgenza per la petizione 8594, firmata da 19 cittadini impiegati alle ipoteche della provincia di Lecce, i quali fanno richiamo contro il ministro delle finanze per una ministeriale del 18 giugno dell'anno corrente, la quale affermano violatrice la legge del 6 maggio sulle tasse per le iscrizioni, prenotazioni e trascrizioni ipotecarie.

Si tratta di assicurare la sorte di molte famiglie.
(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il signor avvocato Francesco De Vincenti fa omaggio di 200 esemplari di un suo opuscolo intorno la questione romana.

Il deputato Grillenzoni scrive chiedendo un congedo di venti giorni per cagione di malattia.
(È accordato.)

Il deputato Guerrieri scrive chiedendo un congedo di tre settimane.
(È accordato.)

Il deputato Allievi scrive che, obbligato di allontanarsi istantaneamente da Torino a cagione d'un lutto di famiglia, prega la Camera di gradire le sue scuse, dichiarando che ritornerà il più presto possibile.

Il deputato Giovinetti scrive chiedendo un congedo di cinque settimane per ristabilire la mal ferma salute.
(È accordato.)

Il deputato Montella chiede anch'esso per lettera alla

Camera un congedo di giorni quindici per improvvisate dolorose circostanze di famiglia.

(È accordato.)

Il deputato Nisco ha facoltà di parlare sul processo verbale.

NISCO. Ho domandato la parola sul processo verbale perchè non è stato chiaramente riassunto il concetto della mia proposta.

Le cose passarono nel seguente modo, come si rileva dalla scrittura stenografica:

“ **NISCO.** Domando la parola.

“ Si deve mettere ai voti prima il mio emendamento, che è il più radicale.

“ **PRESIDENTE.** Lo presenti.

“ **NISCO.** Quello di sostituire l'articolo 1 della legge Bastogi all'articolo 1 della legge presentata dalla Commissione, cioè:

“ È istituita una cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle seguenti città: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino. „

“ Se poi la Camera vuole che io anticipatamente legga gli altri emendamenti...

“ *Voci.* No! no!

“ **NISCO...** allora mi riservo dopo che sarà votato l'articolo da cui questi emendamenti dipendono. „

Io non amo rinnovare una discussione, che avrei desiderato non avesse avuto luogo; ma, ritenendo, secondo il mio modo di vedere, qual gravissima colpa di alterare la lealtà e la santità delle votazioni, che è la base di tutto il sistema rappresentativo, è necessario che io domandi che siano chiaramente e schiettamente registrate le cose da me dette. Il pubblico giudicherà dai rendiconti a chi questa colpa si appartiene.

PRESIDENTE. Giacchè il deputato Nisco si riferisce ai rendiconti stenografici che saranno stampati negli Atti della Camera, egli avrà da questi tutto il compenso che egli desidera.

Del resto la Camera ha pronunciato, e la Camera, pronunciando, non ha creduto di mancare, come non manca mai, alla lealtà ed alla sincerità delle proprie deliberazioni.

NISCO. Io rispetto tanto il voto della Camera, che non intendo di tornare su quello che si è deliberato; domandava soltanto che le cose fossero schiettamente dichiarate.

Ciò ammesso, io sono soddisfatto, nè fo questione ulteriore, nè insisto che sia modificato il processo verbale, che di fatto lo è modificato per le mie dichiarazioni non oppugnature. In ogni modo dichiaro che principalmente desidero vedere sanzionata una qualsiasi legge per la istituzione delle casse di depositi e prestiti; il maggior male è il non averle.

PRESIDENTE. Dappoichè lo stesso onorevole Nisco dice essere soddisfatto di quello che scrissero gli stenografi, egli ben vede che altro non occorre in proposito.

Quanto al processo verbale, esso ha registrato esattamente la cosa.

NISCO. L'onorevole presidente ha letto insieme con me le bozze stenografiche.

PRESIDENTE. Io non ho nessuna opposizione da fare a ciò che hanno scritto gli stenografi.

NISCO. Io non intendo di fare questioni personali e desidero solo chiarire la questione in principio... (*Basta! basta!*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE CASSE DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sulla istituzione delle Casse dei depositi e prestiti.

La Camera ricorda a qual punto si trovava la discussione dopo che era stata rigettata la questione pregiudiziale proposta dal deputato Crispi. Si stava per deliberare sopra i due alinea dell'articolo 1 del progetto modificato dalla Commissione.

Altri deputati avevano proposto che si aggiungessero casse di depositi e prestiti eziandio in altre città, e propriamente in Cagliari, Genova, Ancona e Bari. Queste proposizioni, e l'altra del deputato Catucci furono inviate alla Commissione.

Frattanto mi giunge un emendamento del deputato Ricciardi così concepito:

“ Ogni altra città d'Italia potrà ottenere l'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti a patto di sostenerne le spese. „

RICCIARDI. Se mi si permette, svolgerò il mio emendamento brevissimamente.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICCIARDI. Il mio emendamento ha un duplice scopo: primo, semplificare la questione; secondo antivenire le pretensioni di campanile, o, per meglio dire, contentarle senza danno dell'erario.

Ieri vari deputati propugnarono la causa della loro città natale, e ciascuno con buone ragioni. Naturalmente, se Bologna ottiene una Cassa, non vedo il perchè Genova, città molto considerevole e molto più commerciante, non debba anch'essa averne una. Così pure Ancona, la quale acquisterà maggiore importanza, massime quando sarà stabilita la linea dei vapori da Ancona in Egitto e tagliato l'istmo di Suez. Ogni città d'Italia insomma può allegare ottime ragioni per avere una Cassa di depositi e prestiti.

Or dunque, per contentar tutti, io credo non vi sia miglior modo di quello da me proposto, il quale ha il doppio vantaggio di non aggravare l'erario, e di far sì che qualunque città, la quale creda necessaria l'istituzione di una Cassa, possa ottenerla a solo patto di pagarne la spesa.

VEGEZZI Z., relatore. Domando la parola.

RICCIARDI. Non vedo il perchè tutti i contribuenti d'Italia debbano pagare la spesa di una istituzione, la quale non giova che ad una sola località.

Ma mi si potrebbe fare l'obbiezione che quanto più

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

grande sarà il numero delle Casse in Italia, tanto maggiore dovrà essere quello degl'impiegati nell'amministrazione centrale.

A questa obiezione io risponderò ricordando l'immenso numero d'impiegati in aspettativa, i quali siamo costretti a pagare senza ricavarne alcun utile, mentre con esso il Governo potrebbe benissimo sovvenire a tutti i servizi straordinari.

Insisto io quindi sull'adozione del mio emendamento, il quale, ripeto, concilia tutte le pretese e semplifica la questione.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento del deputato Ricciardi sia appoggiato.

(È appoggiato).

Il relatore ha la parola.

VEGEZZI ZAVERIO, relatore. La maggioranza dei membri presenti della Commissione adempì al mandato che ricevette ieri dalla Camera, esaminando il quesito che le venne proposto colle sue deliberazioni. E compiendo questo mandato, prima di tutto ricordò che la Camera colla votazione sua già stabilì che si debba istituire una Cassa in ciascuna delle città di Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino, in cui vi ha una direzione dell'amministrazione del debito pubblico, ed eziandio nella città di Bologna; e ritenne per ciò che il quesito, che essa doveva esaminare, questo era, se allo stato delle cose ella potesse suggerire che fin d'ora per legge si stabilisse una Cassa di depositi in altre città dello Stato oltre le sovraaddette; e la Commissione, devo confessarlo, si trovò mancante di tutti gli elementi che le sarebbero stati necessari per potere suggerire o proporre sin d'ora lo stabilimento per legge di una Cassa in altre città. Veramente sarebbe stato necessario poter aver raccolti molti dati statistici per potersi fare un criterio assoluto e comparativo dei posti nei quali utilmente e preferibilmente si possano stabilire simili Casse, senza inutilmente moltiplicarle. Ora la Commissione non aveva questi dati, nè poteva procacciarseli in così breve tempo; fu quindi costretta la Commissione di abbandonare la idea di fare una proposta qualsiasi, e ciò fece tanto più sicuramente, in quanto le parve che alle esigenze di nuovi stabilimenti rispondesse sufficientemente l'ultimo capoverso dell'articolo 1 in cui si accorda al Governo la facoltà di stabilire per decreto regio anche in altre città Casse eguali di depositi e di prestiti.

Infatti con tale disposizione il Governo è autorizzato non solo a raccogliere tutti i dati all'uopo necessari, e quindi, sui risultamenti che avrà, stabilire nuove Casse, se ne incontrerà la necessità o l'opportunità; ma indipendentemente da ogni apposita ricerca, quando colla sola esperienza e col tratto del tempo venga a riconoscere l'opportunità, può, quando che sia, ordinare lo stabilimento di nuove Casse in altre città senza che occorra altra disposizione legislativa. E con ciò parve alla Commissione che debbano ravvisarsi appagate le esigenze di tutti coloro che giustamente si preoccupano di provvedere ai bisogni che nelle diverse parti d'Italia si possano manifestare.

E postochè ho la parola farò un'osservazione sulla proposta dell'onorevole deputato Ricciardi; parmi, cioè, che egli, coll'intendimento di fare un vantaggio alle città non comprese fra quelle in cui fin d'ora si stabilisce una Cassa, venga proponendo un sistema che riuscirebbe loro di carico e che non sarebbe poi in alcun modo nè giusto, nè ragionato.

Se in alcune si presentasse l'opportunità di stabilire una Cassa di depositi e prestiti, il Governo, se si accoglie il progetto della Commissione, avrebbe dall'ultimo alinea dell'articolo 1 l'autorità necessaria per stabilirla senza che si imponga alle città in cui possa essere opportuno questo stabilimento il carico di sopportarne in proprio le spese, che non troverei nè giusto, nè ragionato.

Se una delle città dello Stato si trova in condizione di poter affermare che sia opportuno o necessario lo stanziamento in essa di una Cassa di depositi e prestiti dovrà forse sopperire in proprio alle spese, per ciò solo che mette in rilievo l'opportunità, il bisogno posteriormente all'emanazione della legge? Ciò sarebbe ingiusto quantunque non possano essere gravissime le spese di quest'amministrazione; se però nei luoghi in cui la Cassa fu stanziata dalla legge stessa queste spese si sopportano sugli utili che derivano dalle operazioni della Cassa medesima, la stessa norma si debbe seguire anche nelle altre Casse che si vengano successivamente costituendo.

Sembra quindi a me che il primo alinea dell'articolo in progetto provveda al desiderio espresso nell'emendamento proposto dall'onorevole Ricciardi assai meglio di quello che vi provvederebbe l'emendamento stesso, perchè quest'emendamento, invece di fare un vantaggio, presenta un aggravio.

RICCIARDI. Domando la parola.

VEGEZZI Z., relatore. . . e lascia aperto l'adito a stabilire nuove Casse non sovra semplici e nude domande, ma quando havvenè la necessità o l'opportunità, ed in tal modo non fa luogo a divisione di contabilità, di amministrazione, quando non se ne trova compenso dagli utili, o dalle comodità di nuovi stabilimenti, ma allora soltanto che vi sia realmente od una necessità od una sentita opportunità.

La Commissione non saprebbe quindi far altra proposta fuori quella di mantenere lo stanziamento delle Casse nelle città specificate già nella deliberazione presa ieri dalla Camera, e quanto alle contingenze che potranno emergere per l'avvenire, essa crede che vi provveda sufficientemente l'ultimo alinea dell'articolo 1.

RICCIARDI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, ed ove il ministro le accetti, io ritiro il mio emendamento.

Solo farò due riflessioni.

L'onorevole relatore ha in certo modo tacciato d'ingiusta la mia proposta. Io credo invece che non ci sarebbe giustizia nell'aggravare l'universale dei contribuenti per un'istituzione destinata a giovare ad una sola città. (*Rumori*) Dirò poi che il Governo potrebbe

rifutare la dimanda di questa o quella città, anche quando questa dimanda fosse delle più giuste.

Ora io bramo togliere luogo ad ogni arbitrio governativo. Immaginiamo, a modo di esempio, la città di Cosenza, la quale non ha che dieci o dodici mila abitanti, ma ha insieme un'importanza grandissima a causa dei suoi numerosi casali i quali racchiudono un'immensa popolazione, domandi l'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti, e che il Governo risponda: ma voi siete una città di quart'ordine, ed io non voglio concedervi ciò che chiedete. Io vorrei, ripeto, che ogni città la quale chiedesse l'istituzione sopraccennata e fosse disposta a sostenerne le spese (il qual sacrificio sarebbe volontario e non forzoso), potesse di leggieri ottenere l'oggetto della sua domanda. Ripeterò del resto che se il Ministero accetta le dichiarazioni della Commissione, io ritiro la mia proposta.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARI. Per dimostrare come nel fare ieri la mia proposta io non fossi mosso menomamente da sentimenti di municipio o di campanile, come molto a torto è stato detto, ma bensì da un sentimento di giustizia, dichiaro di acchetarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, e per conseguenza di ritirare la mia proposta. In pari tempo però mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze una preghiera, cioè che nell'interregno legislativo egli faccia fare delle ricerche e delle indagini intorno alla condizione economica dell'illustre città della quale ieri io favellava. . .

SANNA-SANNA. Domando la parola.

MASSARI. . . perchè sono persuaso che quando egli avrà fatte fare tali indagini giungerà alla stessa conclusione alla quale io pregava la Camera di giungere ieri.

Io sono persuaso che l'onorevole ministro vorrà darmi una risposta soddisfacente, ed anticipatamente gli dichiaro che, quantunque membro dell'opposizione, accetto e confido nelle sue dichiarazioni.

NINCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sanna-Sanna.

SANNA-SANNA. Siccome io non voglio che la mia proposta possa suscitare delle gare municipali, così io pure la ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare.

NINCHI. Imitando l'esempio degli onorevoli preopinanti, io pure ritiro la mia mozione, e confido che il Governo, eccitato da questa mia pieghevolezza, userà delle facoltà al medesimo attribuite dalla legge per concedere alla città di Ancona un istituto di tanta importanza.

Questo istituto, come aveva ieri l'onore di esporre alla Camera, non solo tornerà a vantaggio della città di Ancona, ma eziandio di tutte le Marche e delle provincie finitime, luoghi in cui si risveglia un'operosità e spirito d'intraprese che merita di essere confortato da uno stabilimento di credito, il quale, avvolto nell'atmosfera

locale, sappia meglio che altro lontano le buone e feconde idee di sussidiare e proteggere, e le meno ragionevoli ed utili condannare e deridere.

PRESIDENTE. I deputati Sanna-Sanna, Massari e Ninchi hanno ritirato gli emendamenti che proposero ieri, i quali tendevano a far costituire una Cassa di depositi e prestiti nelle città di Cagliari, Bari ed Ancona; prego ora il deputato Casaretto a dichiarare alla Camera le sue intenzioni.

CASARETTO. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Egli la ritira. E il deputato Catucci?

CATUCCI. Anch'io fo lo stesso, la ritiro. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Essendo ritirati tutti gli emendamenti. . .

MASSARI. Pregherei l'onorevole ministro delle finanze a darmi una risposta.

SELLA, ministro per le finanze. Il deputato Massari vuole assolutamente che io parli. Parlerò non senza ringraziarlo dapprima della protesta che fece in mio favore, dicendo che sebbene deputato dell'opposizione presta fede alle dichiarazioni che io faccio. Lo ringrazio di quest'attestato di fiducia che per verità ieri non mi è venuto da taluno che, credo, sostenga il Ministero. (*ilarità*)

Quanto a queste Casse da istituirsi in altre città, è evidente che avendo il Governo accettato quest'ultimo alinea dell'articolo primo come è proposto dalla Commissione e anche colla locuzione che aveva adottato prima, è evidente che egli si propone di studiare seriamente la materia per vedere dove e come debbano essere istituite. È un argomento abbastanza importante perchè il Ministero se ne debba preoccupare, quantunque non sia certo da disconoscere che non abbia tutta intera quella importanza che se gli volle attribuire nelle passate tornate, atteso che in quanto ai depositi, come diceva ieri il mio collega il ministro dei lavori pubblici, si ricevono presso le sotto-prefetture, e non è più per questo lato questione di grande disagio come da taluni si supponeva.

Oltre a questo, per quello che riguarda i prestiti è evidente che, se dei prestiti hanno da essere possibili a quei comuni, a quelle provincie che più ne hanno bisogno, è evidente, dico, che la cerchia d'azione di queste Casse ha bisogno di essere un po' più ampia, di essere in certo modo un'associazione dei proventi di questi prestiti per essere distribuiti là dove ce ne sarà il bisogno.

Ora, evidentemente, se ci fosse una Cassa in ogni provincia, non sarebbe più il caso di parlare d'associazione di provincie, mentre per fare associazioni bisogna che vi siano parecchi che si mettano assieme. Ad ogni modo, ripeto, il Governo si propone di studiare profondamente questa quistione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli alinea dell'articolo 1, salvo poi, come si è detto ieri, di determinare se se ne voglia fare un articolo separato, oppure due articoli.

SANGUINETTI. Domando la parola per l'ordine... ossia per la forma dell'articolo.

Mi pare sarebbe bene che dopo il primo alinea, quando

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

si dice: " Sono stabilite Casse di depositi e prestiti nelle città di Bologna, Firenze, „ ecc., si mettesse l'alinea che dice: " Con decreto reale potranno istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località, „ ecc. Si lascierebbe poi per ultimo alinea quello che comincia: " La Cassa, „ ecc.

PRESIDENTE. Si voterà così, ma avverto, come ho detto ieri, che starà poi alla Camera di determinare se voglia farne uno o due articoli, oppure aggiungere i due alinea all'articolo 1.

Pongo ai voti questa parte:

" Con decreto reale potranno istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località, colle norme di amministrazione e competenza alle medesime attribuite dalla presente legge. „

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SALARIS. Quest'articolo contiene implicitamente una questione di circoscrizione territoriale, la quale non può mai esser fatta per decreto reale. Quest'articolo di legge verrebbe certamente a distruggere uno dei principii fondamentali, implicando una questione di circoscrizione, la quale anche quando solo sia amministrativa, sempre vuol esser fatta per legge; quindi io debbo oppormi a quest'alinea.

SELLA, ministro per le finanze. Domanderei quale altra espressione si voglia sostituire, poichè la critica è facile, l'arte difficile.

SALARIS. Propongo che sia soppresso e si dica che, quando sia il caso di stabilire Casse in altre città, il ministro venga a proporre la legge relativa.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che si dica che altre Casse di depositi e prestiti non potranno essere istituite se non per legge.

CATUCCI. Ho domandato la parola contro la proposta del signor Salaris.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposta Salaris sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Il deputato Sanguinetti propone che si metta ai voti questa parte, cioè:

" Con decreto reale potranno istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località colle norme d'amministrazione e competenze alle medesime attribuite dalla presente legge. „

Chi intende approvarlo; sorga.

(È approvato.)

Segue l'altra parte:

" La Cassa della città dove è la sede del Governo ha, nei limiti indicati dalla presente legge, titolo ed ufficio di Cassa centrale. „

TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

Non posso a meno di proporre la soppressione di questo inciso.

Una voce. Voterà contro.

TORRIGIANI. Voterò contro, ma ciò non mi dà facoltà di dire le ragioni per cui propongo questa soppressione,

Per me, poco o molto, questa parte dell'articolo riproduce ancora la centralizzazione che abbiamo combattuto. Ho veduto come nella nuova proposta si sia cercato d'attenuare per quanto è possibile questa centralizzazione; e per vero credo che sia attenuata tanto che la mia proposta di soppressione sia pienamente giustificata. Domando che cosa fa questa Cassa centrale. Gli articoli 33 e 34, se non erro, indicano quali attribuzioni avrebbe questa Cassa centrale, ma queste attribuzioni sono tali da meritare che se ne faccia il soggetto di un articolo? Prego gli onorevoli membri della Commissione, se hanno appoggiato questa disposizione, di volermi dire le ragioni per cui hanno così operato, e quali sono le attribuzioni speciali di questa Cassa centrale.

SANGUINETTI. L'onorevole Torrigiani impugna quest'ultimo alinea dell'articolo primo, e dice che con quest'alinea si verrebbe a riprodurre la centralizzazione.

Rispondo all'onorevole Torrigiani che la questione ora da lui risuscitata fu pienamente discussa..

TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

SANGUINETTI... è nella prima tornata in cui questo disegno di legge fu portato in discussione, e in altra successiva. Su questa parte specialmente ha insistito l'onorevole Allievi...

TORRIGIANI. E l'onorevole Crispi.

SANGUINETTI... ed è stata dimostrata la necessità di adottare questo alinea, perchè la natura di questa Cassa è per sè stessa governativa, quindi è per essenza centrale; tuttavia si è voluto decentralizzare per quanto era possibile. Ho detto che questa Cassa è essenzialmente governativa per queste ragioni; anzitutto è una Cassa i cui profitti vanno alle finanze, ed andando alle finanze non vi è dubbio che il solo che ne sia mallevadore è il ministro delle finanze. Ora, essendo il ministro delle finanze il solo mallevadore di questa Cassa, non so come il ministro potrebbe istituire delle Casse le quali amministrassero indipendentemente da lui.

VEGEZZI Z., relatore. Domando la parola.

SANGUINETTI. Questo sarebbe costituzionalmente inammissibile.

Di più notino che la maggior parte dei depositi, ossia i dodici quindicesimi, vengono dai proventi delle surrogazioni militari. Ora questo danaro è di tal natura che assolutamente dev'essere centralizzato, perchè occorre la sorveglianza, non solo del ministro delle finanze, ma anche di quello della guerra. Se si respinge l'accentramento in ordine a questi fondi, ne avverrebbe che il soldato rimpiazzante che fosse entrato in servizio a Palermo e si trovasse in Bologna, non potrebbe ricevere il frutto annuale se non andando sotto la giurisdizione della Cassa di Palermo. I depositi che sarebbero decentralizzati sarebbero i così detti *fondi speciali*, sarebbero quei fondi che derivano dai depositi particolari giudiziari, o da atti di altra natura; e si è detto che questi fondi speciali saranno depositati in ciascuna delle Casse istituite, e dati a preferenza ad imprestito in quelle speciali località.

Per i fondi generali che cosa si è detto? Si è detto che il ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di sorveglianza, avrebbe distribuito questi fondi, secondo i bisogni, alle varie Casse.

Quindi, come vede l'onorevole Torrigiani, quando avessimo voluto totalmente scentralizzare, ne venivano questi due gravissimi inconvenienti; o che alcune Casse, e quelle che per avventura si trovano nelle località dove si hanno maggiori bisogni, potevano restare povere, e quindi impossibilitate a recare quei vantaggi che se ne aspettano; o che le Casse che si trovavano nelle provincie più ricche erano quelle che avrebbero avuto maggior affluenza di capitali, là dove i bisogni d'imprestiti sono minori.

Vuole l'onorevole Torrigiani un esempio pratico? Glielo adduco.

La Marca d'Ancona ebbe la buona ventura di veder estesa a sè stessa la Cassa dei depositi e prestiti esistente in Torino per mezzo di un decreto del commissario regio. Ora, che cosa ne avvenne? Ne avvenne che i depositi nelle provincie anconitane, dal 1° aprile 1861 fino ad oggi non salirono che a 175,000 lire, e i municipi delle Marche, che sono quelli che disgraziatamente abbisognano di maggiori prestiti a confronto di quelli delle antiche provincie, tolsero dalla Cassa di Torino colà estesa 1,838,000 lire, il doppio cioè di quanto in pari tempo, fatta ragione della popolazione, ne tolsero le antiche provincie, nella somma di lire 4,884,847.

E la cosa doveva essere così, perchè là dove maggiore è il bisogno si devono fare maggiori prestiti.

Ora, col sistema dell'autonomia delle Casse, patrocinate dall'onorevole Torrigiani, i municipi della Marca d'Ancona non avrebbero potuto avere tutt'al più che circa 175,000 lire. Questo mi pare argomento di fatto convincentissimo, e prova come la Commissione, mentre conservava per quanto era possibile il sistema della scentralizzazione, ha però voluto che vi fosse una Cassa centrale, la quale abbia l'ufficio di contenere provvisoriamente i fondi comuni, quelli cioè che per loro natura vi devono affluire, come sono quelli delle surrogazioni militari, che sono i più numerosi, ma che poi per ordinanza del Ministero devono essere distribuiti più ad una Cassa che all'altra secondo il bisogno.

Questo, come vede l'onorevole Torrigiani, prova ad evidenza che, se vogliamo la scentralizzazione assoluta, dobbiamo subirne le conseguenze, le quali saranno che le provincie più misere, portando minori capitali in deposito, verranno a ritrarre minori vantaggi per mezzo degli'imprestiti.

PANATTONI. Domando la parola.

SANGUINETTI. Inoltre osservo che si chiama *Cassa centrale* perchè in parte funziona come Cassa particolare per quelle provincie che ne formano il territorio, e in parte come una direzione del Ministero delle finanze destinata a riunire in un sol conto i conti delle varie Casse, giacchè l'onorevole Torrigiani non vorrà negarmi che essendo poste queste Casse sotto la dipendenza del ministro delle finanze non vi è dubbio che ci deve essere

una direzione generale la quale raccolga tutti questi conti: è questo l'ufficio amministrativo della Cassa centrale.

Il ministro delle finanze è risponsale dell'andamento di tutte le Casse; in conseguenza vi deve essere un ufficio di contabilità centrale.

Ora che questo centro si chiami *Direzione generale*, che si chiami *Cassa centrale*, è soltanto questione di parole, perchè la Cassa centrale, in quanto a Cassa speciale, non fa nè più, nè meno di quello che fanno le altre Casse; in quanto poi è, per dir così, un dicastero, una amministrazione, fa le funzioni di direzione generale, ed è per ciò che può procedere con minor numero di impiegati, altrimenti sarebbe necessario anche qui di moltiplicarli.

Io noto che dacchè la scentralizzazione che abbiamo accettata (e che al postutto non è altro che una moltiplicazione di centri, poichè non si può assolutamente scentralizzare quello che deve dipendere dal ministro delle finanze) ha avuto per conseguenza un notevole aumento di burocrazia; facciamo in modo di non aumentarla di più. Quando si tratta di depositi e prestiti, la Cassa centrale, ripeto, non compie nè più, nè meno che le stesse e medesime funzioni che hanno tutte le altre Casse che si stabiliscono in altre città, solo che, oltre queste funzioni, la Cassa centrale ha di più l'attribuzione di fare l'ufficio di direzione generale, la quale rivede i conti anche delle altre non che dei propri.

Per questi motivi io pregherei l'onorevole Torrigiani a voler desistere dalla proposta di soppressione, poichè, come vede praticamente, non avrebbe che uno scopo che egli stesso non desidera.

TORRIGIANI. Non posso assolutamente acquietarmi alle osservazioni dell'onorevole deputato Sanguinetti. Sottopongo alla Camera un brevissimo dilemma: o questa Cassa appunto ha attribuzioni superiori alle altre, e lo credo un sistema funesto; o non ha attribuzioni superiori, e allora io non vedo perchè si debba stabilire una Cassa con titolo e uffici di centrale.

L'onorevole Sanguinetti mi ha fatto quasi balenare davanti al pensiero che questa Cassa diventa l'assorbente della massima parte dei depositi, e qui sta appunto il danno.

Quanto poi all'esserci Casse più o meno ricche, io desidero che in questo stato di cose il ministro da cui dipendono tutte queste Casse faccia aprire dei conti correnti, e così stabilisca un equilibrio, come succede, direi quasi, dei liquidi nei vasi comunicanti fra loro.

Quanto poi all'amministrazione, mi pare che l'onorevole Sanguinetti abbia qui confuso la centralizzazione dei depositi con quella dell'amministrazione. Ammetto che sono i Consigli permanenti che avvisano sulla opportunità dei prestiti da farsi ai comuni e agli altri corpi morali, come ammetto pure che ci siano i Consigli di vigilanza da cui dipendono i Consigli particolari.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Se non dipendono!

TORRIGIANI. Non importa. Mi scusi l'onorevole mi-

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

nistro; una certa parte di centralizzazione amministrativa io l'ammetto, ma non credo sia prudente nè utile lo ammettere questa superiorità assorbente della Cassa centrale.

Io devo dunque insistere sulla mia proposta.

SELLA, ministro per le finanze. Se la Camera vuole per la terza o quarta volta ricominciare da capo la discussione della centralizzazione. . .

TORRIGIANI. L'errore è stato di non trattarne a fondo la prima volta.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Ma ora questo è fatto.

SELLA, ministro per le finanze. . . io non ho da oppormi. Ma se non si vuol più entrare in questo campo, se si vuole semplicemente chiedere perchè questa Cassa, la quale risiede presso la sede del Governo, non sia in condizioni identiche alle altre Casse, la risposta mi pare tanto ovvia, che per verità mi meraviglio come un ingegno così eletto come quello dell'onorevole Torrigiani faccia una domanda simile.

I proventi di questa Cassa, ove si guardino le tabelle che sono state pubblicate, sono costituiti per forse i tre quarti attualmente (sarà minore la proporzione andando innanzi, ma sarà sempre cospicua) dai prodotti delle surrogazioni militari e da quei depositi che si operano presso il Governo stesso per opere che si fanno le quali si estendono a tutto il paese; in guisa che questi depositi di somme provenienti dalle surrogazioni militari si fanno presso una Cassa che risiede presso il Governo, la quale fa ufficio di Cassa centrale.

Del resto il Ministero deve dichiarare che senza quest'alinea egli non intende più questa legge, perchè, se si vuole che questa Cassa risiedente presso il Governo sia in condizioni identiche a quelle delle altre, per verità io non intendo più come la cosa possa essere praticabile, e non si può più assolutamente procedere innanzi nella discussione della legge.

DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Io dirò brevissime parole colla lusinga che, se ci pensa un momento, l'onorevole Torrigiani vorrà cambiare avviso.

Egli deve considerare che questa Cassa centrale non ha niente di esorbitante, niente di assorbente, niente di quello che egli teme; è solamente una Cassa nella quale si versano alcuni depositi di una data specie e di loro natura tali che non possono essere con vantaggio dello Stato spezzati e suddivisi nelle diverse Casse che si vogliono con questa legge istituire in varie principali città del regno.

Le principali fonti dalle quali provengono gli introiti della Cassa dei depositi sono le surrogazioni militari e le amministrazioni militari.

Sopra 15 milioni di depositi esistenti attualmente, 12 milioni all'incirca appartengono a queste due categorie. Pensi un momento a questo fatto l'onorevole Torrigiani, e vedrà che non può farsi diversamente.

Vuole egli scentralizzare l'amministrazione dell'esercito? Ma questa cosa è impossibile. (*Il deputato Fenzi fa segni di diniego*) Ma me lo permetta l'onorevole

Fenzi, quando si versino questi fondi nelle diverse Casse, nei rapporti colle amministrazioni militari bisognerebbe sempre che ci fosse un centro unico per l'amministrazione militare che stesse in corrispondenza colle diverse Casse.

Ora l'amministrazione militare, se deve funzionare regolarmente, bisogna che trovi un centro anche presso il ministro delle finanze.

Capisce l'onorevole Torrigiani che l'esercito ha bisogno di avere un'unica contabilità, e che d'altra parte il ministro delle finanze, che è responsabile di questi fondi nell'interesse dello Stato, deve averne il complesso sotto la sua immediata ispezione, quantunque materialmente i fondi rimangano divisi, poichè non c'è materialmente alcuna accumulazione.

Dunque non ci sono pericoli di centralità. Invece sarebbe un grandissimo inconveniente se per amore dell'autonomia delle Casse si venissero a spezzare questi fondi, e suddividendoli, come sarebbe l'intenzione dell'onorevole Torrigiani, e come credo sarà anche quella dell'onorevole Fenzi, si venisse a stabilire una ineguaglianza nelle Casse a danno appunto delle ripartizioni degli imprestiti e con pregiudizio della regolarità dei rapporti fra il ministro per la guerra e l'amministrazione delle finanze.

Questo è l'argomento principale; del resto veda un po' gli altri proventi della Cassa in che consistono. Vi sono le malleverie. Ma la maggior parte di queste si fanno presso la sede del Governo, e debbono quindi essere depositate nella Cassa centrale, nella Cassa, cioè, qualunque ne sia il nome, che il nome poco importa, la quale è stabilita nella città dove è la sede del Governo, nella quale vi sarà sempre esuberanza di fondi.

Quello che egli vuol fare col mezzo dei conti correnti in un modo assai più complicato si fa disgregando una parte di questi depositi, tenendo per le varie Casse non una contabilità a parte, ma una contabilità comune per certi principali fonti d'introito, di modo che si possa fare la ripartizione dei fondi, non avuto riguardo al luogo nel quale materialmente siansi percepiti, ma ai bisogni cui trattasi di provvedere.

Questo e non altro è l'ufficio di questa, che si chiama *Cassa centrale*.

Del resto io non posso a meno che notare alla Camera una sola cosa ancora, ed è che tutti i progetti di legge che furono presentati, l'uno dal ministro Bastogi, il secondo dalla Commissione d'accordo col Ministero, questo dalla Commissione in seguito alle proposte Alievi, tutti questi progetti, dico, hanno ammesso questo principio, tutti sono partiti da quest'idea, hanno cioè riconosciuto il bisogno di un centro comune ed unico, al quale mettessero capo tutte le contabilità, tutte le fila di questo servizio.

Ora, se l'onorevole Torrigiani si vuole dipartire da questo sistema, bisogna fare una legge nuova, bisogna cambiare radicalmente tutto quello che c'è nella legge attuale. . .

TORRIGIANI. Il primo progetto non lo diceva.

NISCO. Domando la parola.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Ma lo troverà ad ogni passo, anche nel primo progetto, perchè questa è necessità.

Dunque, torno a dire, se la Camera intende variare interamente il sistema adottato, lo potrà fare, ma non credo che l'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, potrà procedere avanti con questo nuovo sistema perchè ha la convinzione che non potrebbe funzionare. In ogni caso poi bisognerebbe rimandare un'altra volta il progetto di legge alla Commissione, perchè vegga di rifarlo in modo che sia conforme al sistema che la Camera intende di far prelevare.

Voci. Ai voti.

PRESIDENTE. Il deputato Vegezzi ha la parola.

VEGEZZI Z., relatore. Mi pare che l'onorevole Torrigiani si sia estremamente spaventato d'un'innocentissima parola, cioè di quel nome di Cassa centrale.

TORRIGIANI. Si levi.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Si fa guerra alle parole.

VEGEZZI Z., relatore. Ora è impossibile in un'istituzione di più Casse, le quali pur sono sorelle, ed hanno troppi punti di comunanza, che hanno, per esempio, un fondo di riserva comune di quattro milioni per l'insieme delle Casse riunite, è impossibile, dico, il prescindere da una Cassa centrale, mentre i risultamenti utili che emergono da tutte coteste Casse divise, per metà sono assegnati all'erario dello Stato, e per l'altra metà sono destinati ad accrescere l'interesse che si corrisponde ai militari per corrispettivi delle loro surrogazioni di servizio.

Era necessario eziandio, per la vigilanza a cui le Casse medesime erano sottoposte, che tutte queste contabilità riunite finissero di comporsi insieme per vedere il risultamento complessivo delle loro operazioni.

Per poter arrivare a questo risultato bisogna mandare i conti speciali in un sito o nell'altro. Mandarli al Ministero? Ma allora era costituire queste Casse in guisa che, considerate de sè sole, non avessero un organismo che bastasse alla loro esistenza.

Esse dovevano essere stabilite in modo che potessero avere e la loro contabilità speciale e la loro contabilità riunita. Ora come volete mai fare la contabilità riunita se non mandate i conti delle singole Casse in una Cassa sola, non chiamatela centrale, datele un altro nome, un'altra designazione, ma che faccia quest'ufficio complessivo.

Il progetto della Commissione, appunto per andare incontro a tutti i timori, non volle usare le sole parole di Cassa centrale, ma disse di più: *nei limiti indicati dalla presente legge.*

Ora, o si passano a rassegna le disposizioni contenute negli articoli 32 e seguenti, e si dica che senza inconveniente si possono sminuzzare tutte queste operazioni (ciò che la Commissione ravvisa assolutamente impossibile), o bisogna dire che realmente vi deve essere questa Cassa. Non si dica centrale, le si cangi il nome, ne

suggerisca un altro l'onorevole Torrigiani; io per me non annetto alcuna importanza a questa parola centrale, perchè aveva già preveduto in seno alla Commissione che questa parola sarebbe stata come uno spauracchio; fortunatamente i miei colleghi non vollero credere; ma si lasci la sostanza della cosa, che vi abbia cioè una Cassa, se non si vuole che sia quella stabilita nella città ove ha sede il Governo, quantunque, per la dipendenza che ha dal Ministero, questa sia naturalmente indicata, se ne stabilisca un'altra in cui concorrono tutti i conti speciali, in cui si allestiscono poscia i conti generali, una Cassa, insomma, la quale possa essere essa sola in rapporto, nell'interesse di tutti, colle altre amministrazioni pubbliche; onde non debbono mettersi in rapporto assolutamente con tutte le Casse che stabiliamo con questa legge, e poi con tutte quelle altre che per mezzo di decreto reale il Governo sarà, in vista delle opportunità costretto ancora a stabilire.

Dunque non spaventiamoci di una parola, la quale in sostanza non rappresenta tutto ciò che teme il deputato Torrigiani.

Quando si dice che questa Cassa centrale sarà nei limiti della legge, quando questi limiti consistono in sostanza nel regolare le contabilità, allestire e mettere in emergenza le contabilità generali, servire alla Commissione di vigilanza, che necessariamente ha sede in quel punto dove ha sede il Governo, essere in rapporto colle altre amministrazioni pubbliche, noi non facciamo fuorchè una disposizione, la quale è altamente richiesta dalla natura medesima della Cassa, e non portiamo una lesione qualsiasi a tutte le altre Casse, le quali provvedono e per ricevere i depositi e per fare gli imprestiti.

Prego quindi la Camera a volere approvare anche il secondo alinea, come assolutamente indispensabile alla istituzione di cui ci occupiamo.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se si continua, la parola spetta al deputato Panattoni.

Voci. La chiusura!

TOSCANELLI. Domando la parola contro la chiusura.

FENZI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domanderò se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La chiusura essendo appoggiata, la parola spetta al deputato Toscanelli contro la medesima.

TOSCANELLI. La questione della quale ci stiamo occupando è di grandissima importanza, inquantochè implica la discussione di un principio della centralizzazione o decentralizzazione.

SELLA, ministro per le finanze. Il deputato Toscanelli non è un antiregionista?

TOSCANELLI. Io, come osservò l'onorevole ministro delle finanze, sono conosciuto dalla Camera come avverso al sistema regionale; ma debbo dichiarare che fra il sistema regionale e la decentralizzazione vi è una grandissima differenza; non bisogna valersi continuamente

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

di questo spauracchio per esercitare un'influenza sopra l'animo dei deputati, facendo vedere dappertutto le regioni. (*Mormorio*) Io sono contrario alle regioni, ma faceva quest'osservazione. . .

PRESIDENTE. Favorisca di parlare contro la chiusura.

TOSCANELLI. Devo dichiarare che mentre parlava sono stato interrotto dal ministro delle finanze; per questo, facendo una tale osservazione, ho voluto giustificarmi e far vedere che non sono punto in contraddizione. Si può, a mio avviso, essere contrari alle regioni e favorevoli alla discentralizzazione.

Sulla discussione che ci occupa hanno parlato due ministri, il relatore e un altro membro della Commissione nel medesimo senso; il solo deputato Torrigiani ha parlato in un senso diverso. Essendo, come dissi, questione importantissima, crederei conveniente che non si votasse la chiusura, si lasciasse in tal modo campo agli oratori di sviluppare le loro idee, e così verrebbe ad essere completamente illuminato il nostro voto.

Queste sono le ragioni per cui mi oppongo alla chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Fenzi contro la chiusura.

FENZI. Io non vorrei che si chiudesse la questione sopra questo argomento prima che qualcuno avesse avuto occasione di ribattere le idee espresse dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, intorno alla necessità di versare alla Cassa centrale tutti i depositi che si fanno per le surrogazioni militari.

Io credo che questo sia un grandissimo inconveniente, e quando verrà il mio turno di parlare in merito, mi riuscirà, spero, di dimostrare come tutti i cambi delle provincie che non sono prossime alla città capitale del regno sono dal fatto di dover depositare il loro danaro nella Cassa centrale di Torino. . .

Dal banco dei ministri e voci diversi. Ma no!

FENZI. . . immensamente incomodati.

Signori, ne ho avuto degli esempi. Ci furono dei cambi appartenenti alle provincie di cui sono originario, per i quali si è dovuto venire a Torino a riscuotere, hanno dovuto gli interessati farmi la loro procura e spender dei danari. (*Segni di diniego — Interruzioni*)

Signori, io parlo di fatti e ripeto che si è dovuto venire a riscuotere a Torino. Onde, se si tiene questo sistema dalla Cassa centrale dei depositi per i cambi militari, ne emergerà un grandissimo inconveniente per tutti gli individui che fanno parte della milizia e che appartengono a provincie lontane dalla capitale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Panattoni contro la chiusura.

PANATTONI. Io credo che sia necessario di stabilire, prima che si chiuda la discussione, se veramente è necessaria la Cassa centrale, almeno nel senso del presente progetto; giacchè da questo dipenderà che si accetti o no il paragrafo in discussione. Quindi prego la Camera di voler concedere che su questo meglio si spieghi il signor ministro. Giacchè, se la Camera verrà nella convinzione che una Cassa centrale non sia necessaria, è

evidente che la Cassa esistente nella sede del Governo sarà Cassa di quella provincia come tutte le altre.

Se poi si dimostrerà che veramente i depositi abbiano bisogno di una Cassa centrale ed essa debba preferirsi per certi interessi e per alcune determinate operazioni che non si potrebbero fare se non nella sede del Governo, allora l'articolo in questione potrà essere chiarito meritevole dei nostri voti.

Ma questa discussione fin qui non fu completa; ed io prego la Camera di distinguere quattro elementi relativi alle Casse dei depositi.

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

PANATTONI. Appunto contro la chiusura.

Sta la necessità di distinguere quattro cose: 1° i depositi, 2° i prestiti, 3° la contabilità, 4° il sindacato. Ora io credo che spetti al ministro delle finanze di dirigere la contabilità ed i sindacati; di tutelare unicamente la regolarità degli imprestiti senza arbitrare sui medesimi, e di favorire nel più largo modo i depositi. Ora, io domando, la discussione che si vuol chiudere ha dimostrato sotto tutti questi aspetti il bisogno di una Cassa centrale?

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

Pongo ai voti questa parte:

“ La Cassa della città dove è la sede del Governo ha, nei limiti della presente legge, titolo ed ufficio di Cassa centrale.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Ora rimane ad interrogare la Camera se di queste due disposizioni che sono state approvate intenda di fare un articolo apposito, o se intenda di aggiungerle all'articolo 1.

Chi intende di farne un articolo apposito, sorga.

(Non è approvato.)

Allora s'intenderanno aggiunte all'articolo 1.

SANGUINETTI. Bisognerebbe farne due articoli.

PRESIDENTE. La Camera ha deciso di non farne che un articolo; ora il deputato Sanguinetti proporrebbe che se ne formino due? (*ilarità*)

SANGUINETTI. Non è questa la mia proposta.

Io credeva che la Camera avesse deciso di farne un articolo separato. Non insisto più.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che queste due disposizioni saranno aggiunte all'articolo 1.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 2. Le Casse dei depositi e prestiti sono poste sotto la guarentigia dello Stato e sono comprese nella competenza del ministro delle finanze.

“ Art. 3. Ogni Cassa avrà un amministratore ed un Consiglio permanente di amministrazione.

“ Il Consiglio sarà composto di quattro, sei od otto persone, secondo l'importanza della Cassa, da nominarsi dal Re sopra proposta dei ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.

“ Art. 4. Il direttore generale ed i direttori dell'amministrazione del debito pubblico saranno rispettivamente gli amministratori delle Casse dei depositi e

prestiti, stabilite nelle città ove essi hanno sede; e dove non è direzione del debito pubblico, l'amministratore sarà nominato dal Re a proposta del ministro delle finanze.

“ Art. 5. Le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, scelti dalle rispettive Camere; di tre consiglieri di Stato, a nomina del presidente del Consiglio di Stato, e di un consigliere della Corte dei conti, eletto dal presidente della medesima.

“ La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il suo presidente fra i membri che la compongono.

“ Nell'intervallo delle Sessioni e Legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione.

“ TITOLO II. *Dei depositi.* — Art. 6. Le Casse ricevono in deposito:

“ a) Denaro;

“ b) Titoli di rendita pubblica;

“ c) Buoni del tesoro;

“ d) Azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita. „

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Pregherei la Commissione di fare qui un'aggiunta, che credo si sia dimenticata, relativa ai titoli dei comuni e delle provincie, pei quali pure bisogna stabilire che si possano depositare in queste Casse. Si potrebbe dire:

“ Titoli di rendita pubblica o di corpi morali. „

PRESIDENTE. Dopo la lettera b)?

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. No, l'articolo dovrebbe essere così concepito:

“ Le Casse ricevono in deposito:

“ a) Denaro;

“ b) Titoli di rendita pubblica o di corpi morali;

“ c) Buoni, „ ecc.

VEGEZZI Z., relatore. *Corpi morali* no, perchè anche una società privata è un corpo morale; si dica: *dei comuni e delle provincie.*

SELLA, ministro per le finanze. Io direi *corpi morali*, perchè, per esempio, un ospedale non è una società anonima.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: comuni, provincie e pubblici stabilimenti. (*Segni di assenso ai banchi dei ministri e della Commissione*)

Rileggo l'articolo così emendato:

“ Art. 6. Le Casse ricevono in deposito:

“ a) Denaro;

“ b) Titoli di rendita pubblica dei comuni, provincie e pubblici stabilimenti;

“ c) Buoni del tesoro;

“ d) Azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita. „

(È approvato.)

“ Art. 7. I depositi prescritti da legge, da regolamenti o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa debbono farsi nelle Casse dei depositi e prestiti.

“ Debbono farsi nelle stesse Casse anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

“ I depositi giudiziari dovranno farsi in quella fra le Casse di depositi e prestiti che sarà destinata per legge o per provvedimento di giudice a riceverli. „

NISCO. Domando che sia sostituito a quest'articolo 7 il seguente mio emendamento:

“ I depositi obbligatori sono quelli prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, o semplicemente da autorità giudiziarie od amministrative, e debbono farsi esclusivamente in una delle Casse dei depositi e prestiti del regno, i di cui rispettivi amministratori ne rilasciano certificato conforme.

“ L'esibizione di un tale certificato all'autorità competente esonera i depositanti dagli obblighi derivanti dalle leggi, da speciali regolamenti o da sentenze di magistrati. „

Io non ho bisogno di dare lungo svolgimento a questo mio emendamento. Basterà ricordare alla Camera ciò che poco innanzi ha detto l'onorevole Fenzi, cioè, del grande incomodo che si ha, specialmente per i depositi, a cagione di surrogazioni militari di venire da un estremo punto presso la Cassa che ora la Camera si è compiaciuta di chiamare *centrale* di Torino o della capitale del regno.

Quest'articolo non offende affatto il principio che il Ministero, armato di tutti i suoi mezzi, ha voluto difendere, come che lo avesse dichiarato una parola.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Non l'ha dichiarato una parola, ma un sistema.

NISCO. Quando ha risposto all'onorevole Torrigiani ha detto che non era che una parola, e che da uomini non si facevano battaglie per parole. Ma per fare una battaglia son necessari due campi: l'opposto era tenuto dal Ministero e ravvivato da opportuni rinforzi. Del resto bisogna rispettare il voto della Camera, e non ritornerò più su questo.

Dunque io credo che, ammettendosi questo emendamento, si farà cosa importantissima per il comodo di tutti coloro che debbono fare i depositi, in quanto specialmente essi possono ritirarli, e su tali depositi le Casse speciali possono operare.

Io non desidero di trattenere più la Camera con altre parole; se si vorranno ulteriori spiegazioni sono pronto a darle.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

VEGEZZI Z., relatore. La Commissione, allorquando si radunò per la seconda volta onde discutere le proposte del deputato Allievi, fece generosa emenda d'un errore in cui ella dovette riconoscere d'essere incorsa, riformando col suo primo progetto quello già presentato dal ministro delle finanze relativamente all'articolo di cui ci occupiamo; imperocchè ella era incappata nell'er-

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

rore di cui pure ripetute sono le avvertenze di stare lontano, cioè che *omnis definitio in iure periculosa est*.

La Commissione quindi ritornò al sistema del progetto presentato dal ministro Bastogi, e abbandonò l'idea che aveva abbracciato nel suo progetto, e che verrebbe ora ora a riprodurre l'emendamento del deputato Nisco.

“ I depositi obbligatorii (dice quest'emendamento) sono quelli prescritti dalle leggi o dai regolamenti in vigore, o semplicemente dall'autorità giudiziaria o amministrativa. „

Perchè daremo noi questa definizione dei depositi obbligatorii? Non ci è ragione. Noi dobbiamo provvedere a che i depositi, i quali sono prescritti da una legge o da regolamenti, o dalle autorità giudiziarie od amministrative, siano fatti nelle Casse dei depositi e prestiti, e ciò si disse appunto nel progetto di legge, cioè nel 2° articolo :

“ I depositi prescritti da legge o da regolamenti, o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria, o dall'autorità amministrativa debbono farsi nelle Casse dei depositi e prestiti.

“ Debbono farsi in dette Casse anche i depositi che la legge ammette affine di ottenere un effetto giuridico determinato.

“ I depositi giudiziari dovranno farsi in quella fra le Casse di depositi e prestiti che sarà destinata per legge o per provvedimento di giudice a riceverli. „

Queste istituzioni di Casse dovevano venire ad attuarsi ed esercire in diverse provincie rette da diverse disposizioni legislative, quindi bisognava essere assolutamente guardinghi nel voler ammettere disposizioni, le quali contenessero delle definizioni di diritto, perchè non si poteva più *a priori* calcolare, poste in confronto e messe in attuazione con altre disposizioni civili, quale effetto avrebbero potuto produrre.

Ciò che si voleva, e ciò che mi pare che voglia eziandio il deputato Nisco, si è che quei depositi che sono contemplati nel suo emendamento si facciano nelle Casse dei depositi e prestiti; ciò è assolutamente detto nell'articolo proposto dalla Commissione, evitando di venire a fare, senza necessità e senza opportunità, una pericolosa definizione in diritto, ed io quindi non vedo motivo per cui debba darsi la preferenza a questa disposizione, la quale da ciò in fuori non contiene altra cosa. . .

NISCO. Domando la parola.

VEGEZZI Z., relatore. . . che possa esser utile ed alle Casse, ed ai deponenti, ed a coloro che ricevono prestiti.

NISCO. Io mi permetto di far osservare al signor relatore che io non ho mai avuto in mente di modificare la prima parte; la mia proposta è diretta a modificare la seconda parte onde stabilire il principio che ognuno possa fare il deposito che è chiamato dalla legge a fare presso una delle Casse a tale obbietto stabilite nel regno ed avere in riscontro un certificato dell'amministrazione di queste Casse affinché, presentandolo all'autorità competente, egli possa essere esonerato dagli obblighi che a questo deposito si annettono.

Prego perciò l'onorevole Vegezzi ad inserire questo

principio nel suo articolo, ed io per me l'accetto completamente. Non aspiro ad assicurare l'onore al mio emendamento di passare a preferenza dell'articolo della Commissione; purchè il principio sia stabilito, lascio volentieri ad arbitrio del relatore del come debba essere.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

VEGEZZI Z., relatore. Il deputato Nisco sembra che voglia stabilire per modo di principio generale che sia in libera facoltà di chiunque deve fare un deposito farlo in quella Cassa di depositi che meglio gli talenta.

Io dico che allo stato delle cose e nella discussione che solo riflette la creazione delle Casse di depositi, non oserei nè punto, nè poco pronunziarmi in una quistione di tanta importanza. Ciò può dipendere eziandio dalle diverse disposizioni sia delle leggi amministrative, sia delle leggi civili. Ma perchè si dovrà sancire un principio, in forza del quale, colui, per esempio, che si trova in contestazione giuridica in Sicilia, possa venir a fare il deposito a Torino? Io non posso assolutamente dare il mio voto ad un una disposizione di questa fatta.

Credo quindi che nell'atto in cui la Camera si occupa puramente della creazione delle Casse di depositi e prestiti, e di determinare quali siano i depositi che debbono essere fatti presso di loro, non debba entrare nelle singole particolarità per determinare in qual Cassa ciascun deposito debba essere fatto.

Ciò può dipendere alcune volte dai patti medesimi dei capitolati, delle convenzioni che prescrivono un deposito; ciò può dipendere anche dall'autorità discreta che si è data al giudice, allora quando si tratta di ordinare un deposito in contestazioni giuridiche. Insomma sancire per principio generale che il deponente sempre abbia la sua piena, libera disponibilità, all'infuori di tutte le disposizioni vigenti che possono governare questa specie di depositi, io veramente non mi sento il coraggio di farlo. Io non conosco a sufficienza le leggi che sono nelle provincie napoletane, le leggi della Lombardia, le leggi di Modena, le leggi speciali che sono ancora in vigore nelle Romagne, per ripromettermi che sanzionando una disposizione di questa fatta non si vadano creando delle difficoltà.

Dunque lasciamo le disposizioni che regolano i determinati posti in cui si debbono fare i depositi nel dominio delle leggi che governano le diverse località, e soltanto surrogiamo alle Casse che vi sono quelle di depositi e prestiti.

Io credo che in questa maniera noi saremo assai più tranquilli, e non arrecheremo alcuna alterazione alle disposizioni che ci possono essere in proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha la parola.

CATUCCI. L'onorevole relatore della Commissione ha risposto molto bene all'emendamento proposto dal deputato Nisco.

Io mi limito solamente a rispondere all'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Nisco, cui non rispondeva l'onorevole Vegezzi, cioè che sempre quando ha luogo un deposito obbligatorio, l'autorità che lo riceve

è nel dovere di rilasciare al deponente un titolo legale che rappresentasse l'eseguito deposito; e con questo titolo il deponente si libera innanzi al Governo da qualunque altra responsabilità.

Non è poi vero che il deponente ha il dovere di eseguire assolutamente il deposito in quel dato luogo, presso quella data autorità, il che per vero sarebbe di gravissimo inconveniente per l'obligato a fare il deposito; sibbene i depositi possono eseguirsi a facoltà del deponente in qualunque luogo dello Stato che vi sia un'autorità incaricata dalla legge ad incassare questi depositi.

Adunque non tema l'onorevole deputato Nisco, che nessuno inconveniente offre l'articolo che discutiamo al riguardo...

NISCO. Non ho mai detto questo.

CATUCCI.... onde sia giustificato che ha fatto il deposito. (*No! no!*)

Almeno a me è sembrato che abbia detto questo. Io rispondo che chi deposita s'intende che deve avere un titolo legale rappresentativo dell'eseguito deposito.

NISCO. È inutile che ella s'incomodi a rispondermi, perchè non ho mai detto tal cosa.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Cesare.

DE CESARE. Io credo che l'onorevole relatore per una parte abbia ragione nelle cose da lui dette sull'emendamento Nisco, ma non così per l'altra.

L'emendamento Nisco è troppo largo; perciocchè ove si tratta di depositi obbligatorii, di depositi in generale, siccome in questi si acchiudono i depositi giudiziari, sono pienamente giuste le osservazioni dell'onorevole relatore; ma io penso che l'emendamento si possa restringere ai depositi pei cambi militari.

Veramente sarebbe una cosa troppo imbarazzante che un proprietario, un artigiano, un operaio, un contadino, il quale volesse porre nelle provincie meridionali un cambio militare, dovesse venire fino a Torino per fare il deposito.

Tengo per fermo che, contemplando solo i depositi pei cambi militari, si possano autorizzare le varie Casse a ricevere questa specie di depositi, tanto più che ciò non arreca alcun grave ostacolo alla contabilità in generale, perchè con facilità si aprirebbe una categoria a parte per cotesta specie di depositi, e la contabilità sarebbe regolata e semplificata per tutte le classi rimpetto alla stessa Cassa centrale che la Camera ha ammesso contro il nostro voto.

Quindi io propongo che l'emendamento Nisco riguardi solo i depositi pei cambi militari.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Nisco.

NISCO. Io accetto quanto disse l'onorevole De Cesare; però vorrei pregare l'onorevole presidente a dar prima la parola al deputato Sanguinetti, perchè così non sarò poi obligato, per rispondere a lui, di prendere per la quarta volta la parola, ma risponderò a tutti in una sol volta.

PRESIDENTE. Io aveva data la parola a lei perchè

era iscritto prima, ma se cede il suo turno, parli pure il deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io non ho che a fare un'osservazione di fatto all'onorevole De Cesare. Egli vuole che colui il quale mette un cambio militare possa fare il deposito nella città in cui si trova. Ciò è giustissimo; ma io rispondo che a questo provvede la legge, poichè con questa che stiamo discutendo si dispone appunto che tali operazioni si possano fare non solo dove esistono le Casse dei depositi, ma in tutte le città di circondario: quindi colui che mette un cambio militare fa il deposito ovunque ci sia un tesoriere dello Stato, e vi è un tesoriere dello Stato ovunque c'è un capoluogo di circondario.

Osservava l'onorevole Fenzi che egli di Toscana ha dovuto venire a Torino per un deposito di questo genere, ma ciò dipende da che l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti non è ancora estesa alla Toscana, come non è estesa alle provincie meridionali, quindi i tesoriere dello Stato non possono colà funzionare come agenti di questa Cassa. Ecco dove sta l'equivoco dell'onorevole Fenzi; ma stia certo l'onorevole De Cesare che, approvata questa legge ed estesa a tutto lo Stato, l'atto materiale del deposito del denaro, come anche il poter ricevere questo denaro per parte di chi l'ha depositato, si farà dovunque vi è un tesoriere dello Stato, vale a dire in tutti i capoluoghi di circondario. Per questa parte la legge ha talmente sminuzzato e decentralizzato il servizio che non potrebbe andare più in là.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Rispondo primieramente all'onorevole Catucci che egli non ha compreso, o forse io non ho bene spiegato ciò che intendeva di dire. Io non intendeva la necessità di avere un certificato per assicurare la cautela del deposito fatto, ma per esonerare colui il quale faceva il deposito dalle conseguenze dipendenti dalla mancanza di esecuzione. Era inutile quindi che egli si sforzasse a darmi una confutazione. D'altra parte io non rispondo alle altre sue osservazioni poichè ne ho già ragionato antecedentemente. Dirò poi all'onorevole Sanguinetti che non si tratta dell'atto materiale di fare il deposito. Egli osserva: il deposito si può fare presso tutti gli amministratori del danaro pubblico, ma non basta soltanto fare il deposito, è necessario ancora assicurare il mezzo di ritirare e di usare di questo deposito. Ora ciò non si può fare se non se, come ha detto l'onorevole Fenzi, venendo alla Cassa centrale. (*No! no!*) Ebbene, se l'onorevole ministro dichiara che intorno a ciò non vi sarà nessun impedimento, in tal caso io non ho nessun desiderio di far passare un mio emendamento.

Io però sono sicuro, d'altra parte, che con questo sistema il fondo di ciascuna Cassa speciale sarà molto assottigliato per la voracità della centrale, che per questo nome vorrà prendersi tutto, massime i depositi per le surrogazioni militari. Ripeto che sono alieno da lunghe ed accademiche discussioni: accetto l'emendamento al mio emendamento dell'onorevole De Cesare.

PRESIDENTE. L'emendamento De Cesare lascierebbe sussistere l'articolo 7 della Commissione e aggiungerebbe questo alinea:

“ I depositi per cambi militari possono farsi in ciascuna delle Casse di depositi e prestiti del regno in cui i rispettivi amministratori rilasciano certificati conformi. »

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. I dubbi che ha l'onorevole Nisco e che lo hanno determinato a proporre il suo emendamento, se sussistessero, gli darebbero certamente ragione di insistere. Ma io credo che non sussistano. Addurrò per argomento quello che si pratica attualmente nella Cassa dei depositi istituita con norme di centralità molto severe.

Chi vuol fare un deposito, non importa quale, o per surrogazione militare o per altro, ne fa la domanda a quegli che era l'intendente e che ora sarebbe il sottoprefetto. Il sottoprefetto, ricevuta questa domanda, autorizza il tesoriere del circondario a ricevere il deposito a titolo di fondo somministrato al tesoriere dello Stato per conto della Cassa dei depositi.

E si noti che la Cassa di depositi in questo caso sono le rispettive Casse di depositi istituite con questa legge: le quali possono incominciare e finire materialmente le operazioni. L'onorevole Nisco ha visto il progetto di legge come è presentato dalla Commissione, e ha dovuto riconoscere che non c'è centralità pei depositi se non per la tenuta della contabilità; non c'è accumulazione di fondi. I fondi si versano nelle tesorerie di circondario che ne danno credito alle tesorerie speciali, o alla centrale, e queste alle rispettive Casse. Ora, una volta autorizzato il versamento, il tesoriere del circondario fa una quitanza secondo le forme consuete e questa basta a stabilire la liberazione del deponente; è una semplice quitanza rilasciata da un registro a madre e figlia, la quale non è che una quitanza interinale.

Prendiamo l'esempio di un surrogato militare a Bari, supponiamo, o in qualunque altra provincia, il quale voglia fare il deposito del prezzo della surrogazione. Esso ne fa la domanda alla sotto-prefettura e fa il deposito al capoluogo del circondario. All'atto del deposito ritira la quitanza che lo libera in faccia al Governo. Siccome però questa quitanza non è un titolo in tutta forma, la Cassa dei depositi di Napoli, sopra la notizia del deposito effettuato a Bari, spedisce la cartella di deposito che è un vero titolo di credito verso lo Stato, e lo spedisce alla sotto-prefettura, dove è stato fatto il deposito, o dove venga dimandato.

Così non c'è alcun incomodo per parte del deponente.

NISCO. Ma chi paga?

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Lo dirò fra breve.

Intanto il deponente è liberato per la ricevuta che ha ritirato dal tesoriere, e in forza del suo titolo definitivo

egli ha un credito regolare verso lo Stato, che può far valere sulla Cassa di Napoli.

Viene il caso della restituzione.

La domanda di restituzione si fa in qualunque capoluogo di circondario. Chi fa la domanda esibisce il suo titolo. Se questo è in regola, si fa il pagamento del deposito. Il regolamento attuale, che l'onorevole Nisco avrà certamente veduto, lo prescrive nei termini i più espliciti e formali. Se la Camera lo permette, darò lettura dell'articolo di questo regolamento ch'è relativo alla restituzione dei depositi in numerario:

“ Le domande per restituzione di depositi in numerario possono farsi direttamente all'amministrazione o per mezzo degli uffici d'intendenza (ora non sono più intendenze), e le restituzioni si operano tanto dalle stesse amministrazioni, quanto per mezzo delle tesorerie provinciali (che sono le tesorerie di circondario). » Si presentano adunque le domande per restituzione nel rispettivo circondario, e l'estinzione di questo debito si opera dalle rispettive tesorerie per modo che il sistema col quale le Casse funzionano, e non potrebbero altrimenti funzionare, esclude assolutamente il dubbio che suggeriva l'emendamento dell'onorevole Nisco.

Spero che queste mie osservazioni abbiano dimostrato non sussistere il pericolo, al quale l'onorevole Nisco intendeva andar incontro col suo emendamento.

DE CESARE. Ritirerò il sotto-emendamento che ho fatto all'emendamento dell'onorevole Nisco quando il signor ministro pei lavori pubblici mi avrà rivelato se le disposizioni della legge in quel modo ch'ei le ha commentate incontrano oppur no degli ostacoli nelle leggi, statuti e regolamenti militari in quanto alla ricognizione dei depositi fatti in qualunque Cassa per cambi militari.

Dopo che l'onorevole ministro mi avrà tranquillato su questo, io ritirerò il mio sotto-emendamento.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. È quello che si pratica adesso, e non incontra il minimo ostacolo; perchè l'amministrazione militare, quando le risulta che è fatto il pagamento della surrogazione, è tutto finito. Sa come si fanno i contratti delle surrogazioni? Si fanno avanti all'autorità militare; bisogna, se non erro, far constare all'atto in cui si fa il contratto di surrogazione di avere effettuato il deposito; ora l'autorità militare, quando le risulta che è fatto il deposito, siccome essa ha la sua azione e le sue corrispondenze direttamente coll'amministrazione delle finanze, purchè una tesoreria dello Stato, dipendente dal Ministero delle finanze, abbia registrato e spedito quitanza del pagamento fatto, l'amministrazione militare non ha più obbiezione a fare sulla regolarità del deposito. A suo tempo le viene poi spedita la cartella di deposito come si fa coi privati. Questo si pratica giornalmente.

Del resto circa la metà dei depositi in numero ed i tre quarti quanto all'entità della somma consistono in depositi militari.

Questo non incontra il menomo ostacolo, non produce il più piccolo inconveniente.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare insiste?

DE CESARE. Prendo atto della dichiarazione del signor ministro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco insiste?

NISCO. Io ho detto che attendeva le dichiarazioni del ministro; quando egli le ha date così esplicitamente sarebbe ostinazione inopportuna se insistessi.

PRESIDENTE. Ciò posto, non rimane che mettere ai voti l'articolo 7 qual è proposto dalla Commissione.

PANATTONI. Domando la parola.

MANCINI. Io aveva chiesta la parola.

PRESIDENTE. Prima spetta al deputato Panattoni.

PANATTONI. Io devo assolutamente osservare che ciò che è stato detto dall'onorevole ministro dei lavori pubblici è di somma importanza: io non vorrei che queste disposizioni fossero abbandonate del tutto al regolamento. È un principio di diritto che dove si fa il deposito ivi si deve fare la restituzione od il pagamento. Io bramerei che questo principio giuridico fosse insinuato nella legge.

Quindi proporrei che si aggiungessero le seguenti brevissime parole: "Ovè si fanno i depositi, ivi potranno esigersi i pagamenti."

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Io prego l'onorevole Panattoni a non volere col suo emendamento restringere la libertà d'azione sia da parte della Cassa, sia da parte dei deponenti.

Se fosse adottato il suo emendamento, chi fa il deposito sarebbe vincolato a riceverlo in luogo fisso e la Cassa sarebbe vincolata a farne la restituzione nel luogo preciso dove lo ricevette.

Se l'onorevole Panattoni intende che i depositanti siano vantaggiati riservando a loro favore la facoltà di ritirare il deposito dove hanno fatto il pagamento, io lo acconsento; ma io voglio essere più favorevole ai depositanti. Essi devono avere la facoltà di ritirare il loro deposito da una Cassa qualunque di circondario.

PANATTONI. Domando di spiegarmi.

Siccome la legge tace interamente sul luogo dove si rendono i depositi o si fanno i pagamenti, io intendeva, per comodo dei depositanti, che dovesse togliersi il pericolo di farli peregrinare per la riscossione. Ma quando mi si accerti che non solamente potranno i depositanti ottenere la restituzione alla Cassa del loro deposito, ma anche in altri luoghi di loro comodità, questo lo riconosco maggiormente favorevole ed io lo accetto volentieri. Ma bisogna che sia bene inteso che questo concetto fa parte fondamentale della legge.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Non fa bisogno, è quello che si fa già.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni insiste nella sua proposta?

PANATTONI. Dopo queste assicurazioni sul nostro concerto, non dirò altro. Sarebbe diffidenza contro la lealtà del Governo il credere necessario che si esprima nella legge un sistema ch'ei afferma incontroverso e già stabilito; esso però dovrà risultare per lo meno dal regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

MANCINI. Mi limiterò a domandare uno schiarimento assai importante.

Mi pare che in tutta questa lunga discussione ci siamo aggirati in un angusto circolo, dal quale non siamo mai usciti, per modo che il grave dubbio che sta nell'animo mio non ha trovato mai risposta per quanto attentamente abbia ascoltati i discorsi che furono pronunziati.

Il ministro delle finanze, e più ancora quello dei lavori pubblici, si affaticarono a dimostrarci che il comodo dei deponenti non richiede punto una disposizione della natura di quelle che erano state finora proposte. Ed io stesso non riprenderò per mio conto quelle proposte, e non ne farò altre analoghe quando sia dato uno schiarimento soddisfacente alla mia domanda.

Secondo il ministro, non si può argomentare contro la preponderanza delle funzioni della Cassa centrale, a nome del maggior comodo dei deponenti, dacchè a questo comodo siasi a sufficienza provveduto quando sia lecito deporre il denaro in qualunque tesoreria di circondario, e lecito pure di ritirarlo in restituzione presso qualunque tesoreria di circondario, invocando all'uopo le disposizioni vigenti ed il regolamento, per effetto del quale, benchè non vi sia che l'unica Cassa in Torino, il deposito nondimeno può materialmente farsi in qualunque parte del territorio delle antiche provincie, e la restituzione si ottiene presso qualunque tesoreria di circondario.

Ma io domando: quando il denaro è depositato nelle singole Casse, questo capitale dove va? Spero che non mi si potrà negare che si manda all'unica Cassa che esiste, e che col sistema ora proposto dodici quindicesimi della massa del capitale che si depositerà in ciascuna delle Casse saranno posti a conto della Cassa centrale, e lasciati per la ripartizione all'arbitrio discrezionale del ministro delle finanze.

SELLA, ministro per le finanze. No, si tiene in conto corrente.

MANCINI. Mi permetta di svolgere la mia idea. Ciascuna Cassa può avere bisogno di avere a sè i proprii fondi per fare utili operazioni; infatti scorgiamo che la Cassa riceve titoli di rendita pubblica, buoni del tesoro, e fa delle operazioni per effetto delle quali può anche alla fine dell'anno procacciarsi un aumento del proprio capitale.

Quindi è naturale che questo capitale debba essere trasmesso alla Cassa scelta dal deponente, ed il danaro certamente non rimane presso i ricevitori. Se vi rimane, intendiamoci bene, ciò avverrà perchè il Governo ne avrà disposto per adempiere in quella data località a obbligazioni, salvo il compenso alla Cassa dei depositi e prestiti, il che non sarà che un meccanismo di contabilità.

Ma mi si permetta di persistere nella mia proposizione (chè sono sicuro non sarà contrastata, altrimenti la dimostrerò alla Camera), che, depositato il danaro, esso deve affluire in massima parte forzatamente alla

Cassa centrale; e la distribuzione del capitale collettivo sarà fatta a piacimento del ministro per le finanze.

Io dunque così ragiono: se volete ridurre le tesorerie circondariali ad essere unicamente e necessariamente agenti subalterni, e per sè impotenti, della Cassa centrale, in tal caso si ritorna sul voto già pronunziato in contrario dalla Camera, ed invece della creazione delle sei vere Casse di depositi e prestiti votata dalla Camera, lavoreremo per mantenere unica la Cassa, con succursali e dipendenze, e specialmente attribuiremo alla Cassa centrale la quantità di dodici quindicesimi dei capitali depositati per la loro provenienza da depositi *per surrogazioni militari* e da depositi per cauzioni di contabili, o per altri contratti stipulati col Governo.

Vogliamo scrivere nella legge non già un semplice accentramento di contabilità, ma un privilegio enorme in pro di una sola di tutte queste Casse, che pur vogliamo uguali, e il Governo ci dice che le vuole uguali, dappoichè avremo coattivamente impinguato il capitale di questa Cassa centrale, depauperando le altre.

Quando adunque, in risposta ai difensori del discenramento, si dice che il deponente napoletano o siciliano, per esempio, il quale ha fatto in quei paesi un contratto col Governo o un cambio militare, presentandosi alla tesoreria del circondario, e versandovi la somma che deve depositare per cauzione o per altra causa, è libero di fare questo deposito nella Cassa di Napoli o di Palermo, facendo colà rimanere ed impiegare il capitale depositato; allora, udendo questa risposta, io ho ragione di chiedere che mi si dimostri questa libertà accordata e garantita nella legge, ed io non avrò altre obiezioni, e quindi mi associerò a coloro che ritirarono gli emendamenti proposti; ma se invece non mi si potrà ciò dimostrare, ed invece, come mi è sembrato di udire dalla bocca dei ministri, questi depositi, che rappresentano i dodici quindicesimi del totale dei depositi, debbono di necessità confluire in quella che si chiama Cassa centrale per avere quivi impiego, o per essere a disposizione e discrezione del ministro delle finanze, allora mi si permetterà di considerare di grave importanza la questione testè sollevata.

Perciò il dimostrarci (ed io accetto tale dimostrazione) che si può depositare da per tutto, ed in qualunque punto del regno, e parimente ottenere da per tutto la restituzione del capitale depositato, secondo me è vano, e non conduce alla soluzione della questione, che mi pare sia stata intenzione di molti membri di questa Camera di sollevare.

Egli è vero che anche quando non ci fosse che la sola Cassa della capitale, evidentemente questa Cassa potrebbe avere suoi agenti in tutte le tesorerie dei circondari; ma non sarebbe men vero che in tal caso la Cassa sarebbe una sola.

Ora, se la Camera ha deciso che debbano crearsi sei Casse, che le medesime abbiano i loro propri fondi, che sia libero al cittadino di depositare i suoi capitali piuttosto nell'una che nell'altra di queste Casse, io domando

se l'articolo di cui si tratta assicuri positivamente questa libertà, o se, per lo contrario, il voto della Camera non si riduca ad una vuota apparenza, ad un nome senza la sostanza e la realtà, allo stabilimento di un principio di libertà e di pluralità tosto smentito e reso illusorio dall'ammissione di disposizioni affatto distruttive di quel concetto.

Tanto meno mi parvero rassicuranti anche le parole dell'onorevole relatore. Egli diceva poco fa che sarebbe pericoloso di stabilire che si possa fare il deposito in qualunque delle Casse, ovvero in vantaggio di qualunque di esse; dappoichè, egli osservava, bisognerebbe conoscere la legislazione di tutte le varie provincie di Italia, ed egli, che è tanto dotto nelle cose di legislazione quanto è modesto, soggiungeva che non credeva di conoscerle a fondo. Ma io lo prego di riflettere che l'argomento potrebbe facilmente ritorcersi, appunto perchè non è possibile di obbligare i cittadini di tutto lo Stato, quelli che appartengono a remote provincie, le quali appunto sono governate da legislazioni diverse, a fare un deposito il quale debba trapassare necessariamente in una Cassa centrale, dorè la restituzione dovrebbe pretendersi.

È vero che il meccanismo della restituzione avrebbe luogo anche presso i delegati di questa Cassa centrale, presso i singoli tesorieri del circondario, ma altrettanto è certo che il diritto di chiedere la restituzione dovrebbe esercitarsi verso la Cassa centrale.

Se poi mi si opponesse che vi sono leggi speciali, le quali vogliono che i depositi per le surrogazioni militari si facciano nella Cassa dove ha sede il Governo, ovvero che in virtù di leggi amministrative, o per effetto di stipulazioni che si facciano dal Governo, possa venir introdotta la regola che questi depositi debbano sempre essere fatti alla Cassa della città dove ha sede il Governo, io non sono menomamente impacciato a rispondere che un'Assemblea di legislatori è certamente in diritto di cangiare quelle disposizioni e di vietare quelle stipulazioni. D'altronde quelle disposizioni erano giuste e ragionevoli quando non ci era che una sola Cassa nello Stato; ma è impossibile che quelle leggi continuino ad esercitare la loro influenza, senza neanche mettere in discussione, indipendentemente dal loro tenore, la convenienza di lasciar sussistere o variare le disposizioni meno conciliabili con l'ordine novello di cose.

Ora appunto che si sta elaborando sulla materia una legge speciale che crea diverse Casse, che intende di garantire (come il Governo ha esplicitamente dichiarato) l'assoluta libertà ai cittadini di fare che i loro capitali restino depositati in qualunque di queste Casse, torna opportuno l'istituire simile indagine.

SANGUINETTI. Vi sono gli articoli 18 e 19.

MANCINI. Sono richiamato agli articoli 18 e 19 dall'onorevole Sanguinetti; li rileggerò, e se essi appaghino, cesserò dall'insistere.

Ma, esaminato il tenore di questi articoli, debbo schiettamente confessare che essi lungi dal dileguare i

miei dubbi, fortificano la mia precedente convinzione, e ne faccio le dimostrazioni in brevi parole.

Gli articoli 18 e 19 non fanno che dichiarare fondi speciali di ciascuna Cassa i depositi volontari ed i depositi giudiziali, e perchè? Perchè relativamente ai depositi giudiziali voi avete statuito nell'articolo 7 che si faranno in quella delle Casse che piacerà al magistrato volta per volta di determinare; essendo evidente che il magistrato che risiede a Firenze, a Napoli, a Palermo può ordinare, ed è certo che ordinerà che il deposito si faccia nelle Casse di depositi e prestiti esistenti in quelle città.

Soggiunge l'articolo 19 che sono anche fondi speciali della Cassa i depositi volontari; ma, o signori, i depositi per le cauzioni, i depositi di coloro che hanno contratti collo Stato, i depositi per surrogazioni militari al certo non sono depositi volontari. Depositi volontari sono quelli di qualunque particolare individuo al quale piaccia di deporre i propri valori nelle Casse dei depositi e prestiti ed averne quel frutto che la legge ed i regolamenti stabiliscono, per ripigliarli quando vorrà. Ma è certo che l'articolo 19 non assoggetta alle medesime norme e discipline i depositi obbligatori, che rappresentano (come già fu avvertito) quattro quinti del capitale.

Dunque l'articolo 19 citato dall'onorevole Sanguinetti, a mio avviso, dice nulla; punto non risponde agli obbietti, e, se si vuole che nella presente controversia abbiano un significato, non possono che corroborare il mio assunto, perchè quest'articolo apertamente prescrive che i depositi obbligatori non debbono considerarsi come fondi speciali delle rispettive Casse.

Quindi io restringo la mia obiezione, ritornando là onde mossi. Voglia l'onorevole ministro delle finanze darmi una risposta chiara e precisa se s'intenda che i depositi obbligatori, soprattutto nei casi di contratti col Governo, ovvero di surrogazioni al servizio militare, debbano appartenere come propria dotazione a ciascuna delle singole Casse, o debbano confluire nella Cassa centrale.

Dopo le risposte del ministro, io mi riserbo, d'accordo cogli altri proponenti i vari emendamenti, d'esaminare se convenga stabilire invece la libertà dei depositi, non già quanto alla materialità del luogo dove sarà dato e poi ripigliato il danaro, ma quanto all'arbitrio di scegliere la Cassa che debba tenere questo capitale come proprio fondo e servirsene.

Se poi depositi obbligatori questa libertà non si voglia ammettere e garantire, mi dichiarerò appagato, tosto che sarà eliminato l'unico dubbio che era nell'animo mio dal principio di questa discussione, ed il quale, lo ripeto ancora una volta, non è stato mai dissipato per quanto avessi prestato attenzione alle opinioni espresse dagli oratori ed alle risposte dei signori ministri, che a me parvero più ingegnose che vere.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la parola.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. L'onorevole

Mancini deve ritenere che la Camera ha già votata una massima, cioè votando la pluralità delle Casse ha votato anche una Cassa centrale.

Ora la sua interrogazione può essere risolta, esaminando quali saranno gli uffici delle Casse speciali, dirò così, e gli uffici della Cassa centrale.

Intanto è necessario di mettere in sodo questo, che i cittadini, nel loro interesse particolare, possano fare i depositi dove vogliono e riceverne la restituzione dove la desiderano, purchè in luogo dove sia una tesoreria dello Stato.

Dunque quanto all'interesse dei singoli deponenti mi pare che le spiegazioni date provvedono ampiamente.

Ma egli dice: saranno liberi i cittadini di mettere i loro fondi in una od in un'altra Cassa?

Essi sono liberissimi uniformandosi alla legge. Infatti poco importa dove esistano questi fondi, perchè la differenza che vi è fra la Cassa centrale e le altre Casse sta solamente in questo che le Casse speciali, per così dire, hanno alcuni fondi determinati dalla legge, dei quali dispongono con determinate regole i singoli consigli di amministrazione, ed hanno poi altri fondi (ed è questa la più gran massa) che non possono essere convenientemente lasciati alla disposizione delle diverse Casse, per tutte quelle ragioni che si sono ampiamente discusse, e colle quali si dimostrò che alle singole Casse non potrebbero lasciarsi questi fondi senza gravissimi inconvenienti e per la regolarità dell'amministrazione e per la più utile distribuzione negli imprestiti, perchè quanto al loro incasso poco importa se sia fatto dalle Casse speciali o dalla Cassa centrale.

Ecco in che consiste tutta la differenza. Per modo che se l'onorevole Mancini domanda: in quale Cassa un deponente può mettere i suoi fondi, se nella Cassa di Napoli, o in quella di Palermo, o di Firenze, io gli rispondo che i privati sono liberissimi di fare il loro deposito, uniformandosi alla legge, in una od in un'altra parte dello Stato, ed i fondi vanno naturalmente ad accumularsi non nella Cassa centrale, ma in ciascuna di queste Casse speciali, salvo la loro erogazione.

MANCINI. Anche per le surrogazioni militari?

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Anche per le surrogazioni militari.

MANCINI. E pei contratti col Governo?

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Certamente, per qualunque titolo, anche pei contratti col Governo, anche per le malleverie; la legge non fa alcuna distinzione. E questo è naturale.

Che importa, quando non si tratta che della materiale giacenza di questi fondi e quando è stabilita la Cassa centrale, se si trovano o in una od altra città? È poi la Cassa centrale che tiene il riassunto definitivo di tutte queste contabilità, ed è la Cassa centrale che ne è creditrice e che ne dispone, e facendo un conto unico di questi fondi ad essa attribuiti dalla legge, ne fa l'assegnazione definitiva alle varie Casse speciali.

Per venire ad un caso concreto, supponiamo che la Cassa di Torino, che sarà quella presso la sede del Go-

1^a TORNATA DEL 31 LUGLIO

verno, abbia dei fondi speciali per due milioni; per questi fondi speciali, a termini del progetto attualmente in discussione, vi sono norme particolari in quanto al loro impiego, cioè sono a preferenza impiegati a quegli prestiti che sono indicati dal Consiglio d'amministrazione; supponiamo poi che questa Cassa abbia altri otto o dieci milioni, questi uniti agli altri che esistono presso le diverse Casse formano un fondo comune, il quale fondo comune presso la Cassa centrale è il ministro delle finanze (perchè sta a lui il prendere le deliberazioni definitive) che li distribuisce in assegnazione alle singole Casse a misura dei bisogni, cioè sulla nota degli prestiti debitamente giustificati che gli pervengono dalle diverse Casse dello Stato.

Dunque bisogna distinguere l'esistenza materiale dall'erogazione di questi fondi.

Quanto all'esistenza materiale non havvi differenza fra tutte queste Casse.

I depositi possono farsi ovunque, purchè in conformità di quanto è prescritto dalla legge, e non importa che affluiscono piuttosto ad una che ad un'altra Cassa; ma in quanto all'erogazione, in quanto all'impiego definitivo di questi fondi, cioè in quanto agli prestiti, perchè questo è lo scopo a cui mirano queste Casse per promuovere le opere pubbliche, in quanto a questo, le operazioni sono determinate, e non possono determinarsi altrimenti che alla Cassa centrale dove si riunisce tutta intiera la contabilità dei mezzi e dei bisogni, e dove quindi si provvede alla assegnazione dei fondi pel loro impiego definitivo.

MANCINI. Domando la parola.

RESTELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Mi pare che con questo sieno tolti i dubbi dell'onorevole Mancini, a meno che non si voglia rinvenire su quanto si è fatto, e cioè non si voglia escludere interamente il concetto di una Cassa centrale, cioè la possibilità di amministrare da parte del Governo e col mezzo del ministro per le finanze i fondi che costituiscono una parte del debito dello Stato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

RESTELLI. Allo stato della discussione mi pare che l'argomento il quale oramai solo può formare il soggetto di una deliberazione importante sia quello che dovrebbe essere rimandato all'articolo 19, l'argomento, cioè, di sapere se tra i fondi speciali della Cassa debbano annoverarsi soltanto i depositi giudiziari e i depositi volontari, oppure quegli altri depositi obbligatori che sono dipendenti da surrogazioni militari o da contratti. Mi pare che la vera questione sia qui; finora ci siamo aggirati in una serie di considerazioni dirette soltanto a conoscere, direi così, il meccanismo interno della istituzione, in base del quale avvengono i depositi, le registrazioni, l'ordinamento della contabilità e le restituzioni; ma è ben diverso il vero significato delle

questioni a cui alludono gli onorevoli deputati che hanno fatto delle proposte. Queste accennavano a che dovesse essere data alle singole amministrazioni delle Casse di depositi anche la facoltà di erogare i depositi obbligatori che vi affluissero. Questo è l'argomento importante, argomento che credo debba essere discusso all'articolo 19 e non prima; per cui io propongo che si proceda oltre nella votazione, rimettendo a cotesto articolo 19 la discussione che ora ci occupa.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Non ho alcuna difficoltà di aderire alla mozione della riserva di questa discussione all'articolo 19, proposta dall'onorevole Restelli, la quale però implicitamente respinge una considerazione fondamentale cui ebbe ricorso l'onorevole ministro per i lavori pubblici. Il ministro ha cominciato per dire: si badi che la Camera ha già deciso. Ora è manifesto che se la Camera avesse deciso, non rimarrebbe più nulla a decidersi nè all'articolo 7, nè all'articolo 19. Ma a me torna facilissimo dimostrare che questa decisione non ha avuto luogo. L'onorevole ministro non avrà dimenticato che la Camera ha votato il primo articolo, così concepito: "La Cassa della città dove è la sede del Governo ha titolo e ufficio di Cassa centrale nei limiti indicati dalla presente legge." Quali dunque siano questi limiti, non è ancora deciso, e non potrà mai affermarsi che ciò siasi deciso, fino a che non sia votato l'ultimo articolo della legge.

Con questa dichiarazione io mi associo alla mozione d'ordine dell'onorevole Restelli, perchè più opportunamente nella sede dell'articolo 19 questa questione trovi la sua soluzione.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Io non nego che i limiti entro i quali debbe agire la Cassa centrale, direi quasi la sfera della sua azione, possa essere ancora oggetto di una discussione per parte della Camera, ma dico che la massima non può più essere discussa; non può più essere discussa se v'abbia ad essere una Cassa centrale che abbia una sfera d'azione sua propria.

In questo senso soltanto io accetto che sia rimandata la discussione. Ma prego poi gli onorevoli oratori di considerare che questa è discussione che viene in campo non so se per la terza, la quarta o la decima volta.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione pongo ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva, s'alzi.

(La Camera approva.)

"Art. 8. I depositi volontari sono quelli che si fanno per impiego di capitale o per altre cause dai privati, dai corpi morali, dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche, dalle Casse di risparmio, dalle società commerciali o da qualunque altra persona giuridica."

SINEO. Sottopongo un'osservazione alla Commissione. Domando se crede veramente che quest'articolo aggiunga alla legge qualche disposizione.

Dopo la discussione che ha avuto luogo risulta sufficientemente che l'articolo 6 provvede a tutto ciò che è

di nuovo menzionato all'articolo 8; e come molte volte ciò che è soverchio nuoce, chiederei se non fosse il caso di sopprimere quest'articolo.

VEGEZZI Z., relatore. Coll'articolo 6 si determinano soltanto le cose, o meglio la natura delle cose che si possono deporre nelle Casse di cui si tratta; nei successivi articoli si dichiarano i modi o meglio le cause, i titoli per cui si possono fare i depositi presso le Casse medesime: e quindi nell'articolo 7 si parla dei depositi obbligatori, nei successivi dei volontari; se la designazione speciale che le Casse possono ricevere depositi volontari venisse eliminata, potrebbe sorgere il dubbio se le Casse potessero riceverli, ed il dubbio non sarebbe rimosso dalla disposizione generale dell'articolo 6, *la quale* riguarda solo la natura e la qualità delle cose che possono essere depositate e non la causa, il titolo per cui si vuole operare il deposito; perciò è opportuna una disposizione che dichiari che anche i depositi volontari possono farsi presso le Casse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

“ Art. 9. Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari, dovranno entro il termine di un mese fare il versamento del denaro o la consegna dei titoli alle Casse di depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degli interessi che dopo il trentunesimo giorno le Casse avrebbero pagati, ma pur anche di ogni evento a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse. ”

(È approvato.)

“ Art. 10. Nel mese di dicembre di ogni anno sarà dal ministro delle finanze, sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinata la ragione d'interesse che le Casse corrisponderanno per le somme che si depositeranno a frutto nell'anno susseguente.

“ L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo l'eseguito versamento. ”

CASTELLANO. Credo che in fine dell'alinea di questo articolo, per maggior chiarezza, alle parole: *dopo l'eseguito versamento*, si dovrebbe aggiungere queste altre: *da parte del deponente*, altrimenti ne potrebbe succedere l'inconveniente che un deposito di cui non si facesse il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti per colpa dello stabilimento pubblico o di chi per ragione di ufficio lo abbia ricevuto per trasmetterlo alla medesima, giusta quanto è stabilito dall'articolo 9, non venisse a fruttare che dopo il secondo mese a vantaggio del deponente per fatto non imputabile al medesimo e di cui la responsabilità è messa a carico di chi è incaricato di raccogliere il deposito e di trasmetterlo a termini del suddetto articolo 9.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. L'articolo 10 sarebbe quindi così modificato:

“ Nel mese di dicembre di ogni anno sarà dal ministro delle finanze, sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinata la ragione d'interesse che le Casse corrisponderanno per le somme che si depositeranno a frutto nell'anno susseguente.

“ L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del deponente. ”

Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

“ Art. 11. Per il deposito di valori sarà dovuta alle Casse la tassa annua dell'uno per mille sul valore nominale, computato al ventuplo della rendita od interesse.

“ È però dovuta sull'effettivo capitale nominale qualunque sia la rendita od interesse, allorchè il titolo depositato dà diritto al rimborso del medesimo.

“ Le frazioni di migliaia sono calcolate per unità. ”

(È approvato.)

“ Art. 12. Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a lire 200, qualunque sia la specie del deposito. ”

(È approvato.)

“ Art. 13. Gli interessati sul numerario depositato, i quali non sieno reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

“ Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se gli interessi non saranno reclamati per trenta anni continui.

“ La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati.

“ Pei depositi obbligatori la prescrizione comincerà a computarsi dal giorno nel quale le somme in denaro contante o in titoli di credito depositati potranno essere restituiti. ”

SALARIS. Domanderei alla Camera la soppressione dell'articolo 13.

Le ragioni sono ben chiare. La disposizione di questo articolo è consacrata nel Codice civile vigente nelle antiche provincie.

Gli interessi si prescrivono col decorso di anni 5, e tutte le azioni reali e personali nel termine di 30 anni. È questa una disposizione di diritto comune.

SINEO. Domando la parola.

DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici. In Lombardia è di tre anni, in Toscana vi è il diritto romano.

SALARIS. Dirò al signor ministro che risponderò subito alla sua osservazione.

In Lombardia il termine della prescrizione è più breve, in Toscana più lungo; ma possiamo con un articolo di una legge speciale mutare la disposizione dei Codici di Lombardia e della Toscana? Ma, lasciando al giudizio della Camera la decisione di questo dubbio, io limiterò le mie osservazioni al terzo alinea di quest'articolo.

Sotto alcune legislazioni vigenti ancora nelle varie provincie d'Italia la prescrizione è esclusa rapporto ai depositi. Con questa disposizione si verrebbe ad introdurre una modificazione perniciosa, perocchè il principio

di quelle legislazioni dovrebbe, anzichè distruggersi, introdursi per tutta Italia e sanzionarlo anche nelle provincie nelle quali siffatto principio non è ammesso.

Mi si dice da taluno che è bisogno unificare la legislazione. Lo ammetto; ma questa unificazione non potrà altrimenti ottenersi che facendo un Codice per tutta Italia, non votando leggi secondarie, ed inoltre dovrà farsi proclamando i più sani principii di giurisprudenza.

È questione troppo grave, che merita uno studio ben profondo, il decidere se convenga ammettere o respingere la prescrizione dei depositi. Quindi io credo conveniente che nulla sia per ora innovato nelle vigenti legislazioni, e perciò propongo la soppressione di questo alinea.

SINEO. L'onorevole Salaris avendo già modificato la sua proposta non mi rimane soltanto ad osservargli che la diversità delle legislazioni giustifica una disposizione speciale, la quale uniformi le operazioni della Cassa.

Non sarebbe conveniente che la Cassa si vedesse incagliata nelle sue operazioni perchè dovessero essere rette da leggi diverse secondo il luogo dove si fanno. L'uniformità è assolutamente necessaria.

Io credo che si potrebbe sopprimere il terzo alinea. Per quanto al secondo, a parer mio, si potrebbe modificare per rendere più precisa l'applicazione, e direi: " la prescrizione di trenta anni è anche applicata alle somme depositate, „ appunto perchè, secondo il diritto civile di una parte d'Italia, potrebbe dubitarsene.

Io propongo quindi di mantenere la prescrizione di trent'anni per i valori non ritirati, e per rendere più preciso il giorno in cui debba cominciare la prescrizione, si potrebbe formulare il secondo alinea in questi termini:

" La prescrizione dei trent'anni è applicabile ai valori non ritirati, cominciando dal giorno in cui se ne potrà chiedere dai depositanti la restituzione. „

VEGEZZI Z., relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento Sineo.

CASTELLANO. Io propongo che al primo alinea di quest'articolo dove è detto che " il capitale sarà prescritto... se gl'interessi non saranno reclamati per trent'anni continui, „ si sostituisca che la prescrizione avrà luogo se la restituzione del capitale non sarà stata reclamata per trent'anni.

Trattasi infatti di due cose del tutto distinte: se gl'interessi non si reclamano per cinque anni, sono prescritti, e ciò sta bene; ma non si può estendere al capitale la pena senza snaturare del tutto l'indole della prescrizione di cui trattasi. Il non esigere gl'interessi per un dato periodo di tempo può farne presumere la rinuncia, che serve di base alla prescrizione la quale è pure diretta a non rendere molto grave la sorte del debitore, che ad onta di questa presunzione senza la prescrizione resterebbe assai oberato dall'accumularsi di molte annualità. Ma può benissimo avvenire che qualcheduno si contentasse di rinunciare agli interessi, e ciò nondimeno presentasse la sua domanda per la restituzione del capitale. Quale presunzione potrebbe invocarsi allora a base della

prescrizione senza trovare l'ostacolo del fatto indestruttibile della domanda di restituzione del capitale?

In conseguenza, dovendosi distinguere l'effetto giuridico dell'una e dell'altra inazione, è necessario di concepire questo comma nei seguenti termini:

" Il capitale sarà prescritto, ecc., quando non fosse dimandata la restituzione del deposito per 30 anni continui. „

VEGEZZI Z., relatore. Mi pare che l'onorevole proepinante non abbia colto il senso di questa disposizione. Allora quando un individuo creditore di una somma annualmente ne riscuote interesse, non può correre prescrizione sul suo credito capitale. Dunque necessariamente bisognava ritenere che la prescrizione non può cominciare a decorrere che dal giorno in cui egli non ha più chiesto il pagamento degli interessi. Questa è l'idea che fu presa e ritenuta quale fondamento della disposizione proposta seguendo le norme comuni in fatto di prescrizione. Quindi la Commissione non potrebbe accettare la proposta che porterebbe a questa inammissibile conseguenza che quando si riscuotono gl'interessi intanto possa correre la prescrizione sul diritto di esigere il capitale.

CASTELLANO. Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole relatore, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora viene la proposta del deputato Sineo acconsentita dalla Commissione, cioè che dei due ultimi alinea se ne faccia un solo così dicendo:

" La prescrizione di 30 anni è applicabile ai valori non ritirati a cominciare dal giorno in cui se ne potrà chiedere dai depositanti la restituzione. „

VEGEZZI Z., relatore. Non pare che questo renda l'idea del deputato Sineo. Il suo emendamento dovrebbe formare un alinea a parte che abbracciasse tanto la prescrizione che corre sugli'interessi quanto la prescrizione che corre sul deposito dei valori.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo l'ha mandata nei termini in cui l'ho letta.

SINEO. Spiegherò il mio pensiero. Io credo che dal giorno in cui si può ritirare un capitale, e non si ritira entro i trenta anni, secondo il diritto civile vigente in una gran parte d'Italia, si perde il diritto di riscuoterlo. E qui non è che si acquisti il dominio, non è che si presume acquistarlo; i trenta anni liberano, ed è finita, non si può più domandar niente.

Bisognerebbe forse che questo pensiero fosse espresso immediatamente dopo l'articolo che dice così:

" Gl'interessi sul numerario depositato, i quali non siano reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti, „ si dovrebbe poi parlare della prescrizione di 30 anni pel capitale, cominciando dal giorno in cui si potrà chiedere dal depositante la restituzione.

In quanto poi al caso in cui non si domandino gl'interessi, allora veramente ci sono due ipotesi da considerare: ci può essere il caso di chi, essendo creditore del capitale e potendolo riscuotere, non domanda nè capitale, nè interessi, e a questo è già provveduto sufficiente-

mente, se diciamo che dal giorno che si può domandare il capitale corre la prescrizione contro chi non l'ha domandato.

Può accadere che il creditore del capitale, dal giorno in cui ha potuto domandarlo, sia stato contento di riscuotere l'interesse: in questo caso correrà la prescrizione.

È questa controversia che io vedrei volentieri che si risolvesse nel modo il più equo, e che non debba correre la prescrizione, ed allora si può mettere un limite al paragrafo precedente.

Il primo dovrebbe essere quello che è attualmente; il secondo si potrebbe mettere come limite in questi termini:

“ Tuttavia il capitale non si prescriverà sino a tanto che il creditore riscuote gl'interessi. „

VEGEZZI Z., relatore. È inutile il dirlo.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo dunque proporrebbe in via principale la soppressione di quell'ultimo alinea.

VEGEZZI Z., relatore. La Commissione non può assolutamente accettare questa soppressione, perchè verrebbe a cangiare troppo radicalmente la natura delle disposizioni. Potrebbe essere che dalla scadenza del capitale vi fossero 30 anni, di maniera che, adottando la soppressione, ne verrebbe che anche dopo i 30 anni, perchè si sarebbero riscossi gl'interessi, si potrebbe ancora venire a fare la domanda anche del capitale.

Ora ciò che si è voluto stabilire è appunto questo, che chi sta in silenzio durante 30 anni, e non domanda gli interessi, costui perde assolutamente ogni ragione sia per l'interesse, sia pel capitale.

SINEO. Contando dal giorno. . .

VEGEZZI Z., relatore. Contando dal giorno in cui cessano di reclamare gl'interessi.

NISCO. Ancorchè non avesse diritto. . .

SINEO. Io non dissento da questa disposizione; ma credo bene metterla dopo perchè è un'aggiunta.

VEGEZZI Z., relatore. O prima, o dopo.

SINEO. Ecco come starebbe l'articolo:

“ Gl'interessi sul numerario depositato, i quali non sieno reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti. „ Questa è la prima prescrizione. Quindi:

“ La prescrizione dei 30 anni è applicabile ai valori non ritirati, cominciando dal giorno in cui si potrà chiedere dal depositante la restituzione. „

In ultimo: *

“ Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione se gl'interessi non saranno reclamati. „

VEGEZZI Z., relatore. La Commissione non ha difficoltà, tanto vale mettere prima l'uno o l'altro.

NISCO. Ho domandato la parola per rispondere all'onorevole Sineo. L'onorevole relatore, distintissimo giureconsulto, ci insegna benissimo che non vi può essere prescrizione eccezionale. La prescrizione è d'ordine pubblico, la è diretta a stabilire la fermezza de'nostri beni, delle nostre contrattazioni. Ora non è possibile supporre che si possa prescrivere dopo trent'anni un

capitale, sul quale si sono percepiti gli interessi, perchè ogni percezione d'interessi è un atto tale che porta con sé l'interruzione della prescrizione.

Quindi io credo che si farebbe prova di non essere conoscitori abbastanza del diritto comune quando si mettesse questa specie di disposizione nella presente legge.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se si continua, la parola spetta al deputato Bertea.

Voci. Ai voti!

BERTEA. Io voleva oppormi alla soppressione che è stata proposta dall'onorevole Sineo, in quantochè non mi pareva che si potesse, a termini delle regole che dominano la prescrizione, dichiarare che il capitale fosse prescritto dal giorno in cui se ne può domandare la restituzione, perchè, supponendo che la Cassa continui a pagare, ed il creditore del capitale continui ad esigere gli interessi, ne nasce una tacita reciproca ricognizione, del credito che interrompe senz'altro la prescrizione, poichè quand'anche si possa domandare il capitale, non può correre prescrizione sul medesimo se non quando sieno trascorsi trent'anni dal giorno in cui si cessò dall'esigere gl'interessi. Quindi non si può fare questa soppressione, bensì bisogna modificare l'articolo nel senso che la prescrizione trentennaria sia efficace quando per più di trent'anni non siansi riscossi gli interessi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Per non addentrarmi in una discussione, la quale forse tratterebbe troppo a lungo la Camera, io credo che si può ammettere la redazione proposta dalla Commissione nella prima parte dell'articolo e nei due alinea; solo proporrei una leggiera modificazione al terzo capoverso. Starebbe dunque il secondo alinea com'è; quando poi si viene al terzo alinea: “ Pei depositi obbligatori, „ ecc., parmi che veramente la disposizione si restringa ai depositi obbligatori e non agli altri depositi. . .

MOSCA. perchè i depositi volontari si è sempre in facoltà di ritirarli.

SINEO. Ma allora per questi non vi deve essere prescrizione.

Io temo che, indicando i depositi obbligatori e non i volontari, possa poi nascere qualche difficoltà nell'applicazione, epperò proporrei di togliere la parola *obbligatori*.

MOSCA. Allora si potrebbe dire: “ La prescrizione comincerà a computarsi, ecc. „, togliendo le parole: *pei depositi obbligatori*.

PRESIDENTE. Pregherei l'oratore a formulare il suo articolo, perchè a quest'ora abbiamo già tante formule che non si sa più a quale attenersi.

SINEO. Ecco, io formulerei l'articolo così:

“ Art. 13. Gl'interessi sul numerario depositato, i quali non sieno reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

“ Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se gl'interessi non saranno reclamati per trenta anni continui.

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

“ La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. „

E qui per unire i due alinea bisognerebbe dire: *è applicabile eziandio ai valori.* (No! no!) Poi io direi: “ La prescrizione comincia dal giorno in cui si potrà chiedere dai deponenti la restituzione dei capitali o dei valori. „

PRESIDENTE. Il deputato Cassinis ha facoltà di parlare.

CASSINIS. Veramente non ho chiesto di parlare, ma poichè mi viene dal signor presidente offerta la parola, l'accetterò. (*ilarità*)

Credo che l'avverbio *altri* cioè *altri valori* debba essere soppresso. Per valori depositati non si può intendere, nel caso nostro, il danaro, ma si veramente gli oggetti di valore, come le carte di rendita e simili. Quando la Cassa ha ritenuto una somma in deposito, essa non deve un valore, cioè il corpo stesso della cosa depositata, ma ha semplicemente un debito.

Quanto poi al resto, la Commissione consente che siano parificati tutti i depositi sia obbligatori che facoltativi, per modo che si dica: “ La prescrizione per tutti i depositi comincerà, „ ecc.

PRESIDENTE. “ Comincerà a computarsi dal giorno in cui se ne potrà chiedere la restituzione. „ E così?

BERTEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTEA. Io non compenderò bene la cosa, ma credo ancora di dovermi opporre a questa redazione. Supponiamo un caso. Io faccio un deposito volontario, lo lascio 30, 40 anni e per questo tempo esigo sempre gli interessi, viene il giorno in cui posso esigere il capitale, ma io non voglio domandare la restituzione; continuando a percepire gli interessi, passeranno anche 100 anni senz'altro mai questo capitale possa essere prescritto, perchè, quantunque io possa domandare il capitale esigendo gli interessi, interrompo sempre la prescrizione.

VEGEZZI Z., relatore. Il disposto dell'articolo 13 distingue chiaramente i crediti nascenti dal deposito di capitali per cui si acquista una cedola, cioè un titolo di credito verso la Cassa dei depositi, dai depositi materiali di valori, come sarebbero azioni, buoni del tesoro od altri oggetti di valore. In quanto ai primi di cui parlò l'onorevole preopinante è detto: il debito rimane estinto se durante 30 anni non si esigono gli interessi, dunque alla sua osservazione è fatta compiuta risposta. Se durante 30 anni esige gli interessi, nell'anno 31 li esige di nuovo; se vuol chiedere il capitale può chiederlo, purchè sia scaduta la mora, ma i 30 anni non pregiudicano nè punto nè poco la sua azione. Quando però si tratta di valori depositati nei quali egli, lungi dal venir a ricevere un interesse, è anzi obbligato a pagare un diritto di custodia, allora la prescrizione comincia a correre dal giorno in cui egli poteva chiedere la restituzione di questo valore e non lo chiese.

BERTEA. Mi dichiaro soddisfatto di queste spiegazioni.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. L'equivoco, a mio avviso, nasce dalle

parole dell'ultimo alinea. L'ultimo alinea riguarda il tempo della prescrizione, ossia il punto in cui comincia a decorrere questo tempo per i valori.

Ora, qual è il significato che si dà a questa parola *valori*? Per valori s'è inteso ritenere ciò che non è denaro. Ma nell'ultimo alinea si parla di denaro contante. Ora io domando se il denaro contante è sempre depositato con decorrenza d'interessi, o se può essere depositato sotto forma di valore che non produca interesse. Se sta che possa essere depositato sotto forma di valore che non porti interesse, allora questo ultimo comma può stare, altrimenti non avrebbe senso e sarebbe in contraddizione con quanto si è detto al secondo alinea.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. Signori, dopo tanta discussione, ci siamo maggiormente confusi nella materia in esame. Per carità, ve ne prego, semplicizziamo i principii attinenti alle tesi in esame.

Con meraviglia sento io parlare di prescrizione in materia di deposito; sarebbe per vero un grave errore di diritto ammetterla.

Nessuno di noi ignora, o signori, che il deposito, sia volontario, sia obbligatorio, non trasferisce mai la proprietà a favore del depositario; la cosa depositata appartiene sempre al deponente; sono questi i principii razionali del diritto, contro i quali non è permesso osservarsi in contrario.

Ma vediamo, o signori, se la prescrizione che vuoi applicare alla materia in esame meriti il plauso della Camera.

Io ammetto, o signori, la prescrizione, non perchè i depositi possano mai andare colpiti dalla prescrizione, ma perchè nella specie non trattasi veramente di deposito nel senso scientifico-legale. E di vero, quando un cittadino deposita una somma presso una Cassa pubblica e riceve dal Governo un interesse, a mio modo di vedere, o questo è un mutuo fruttifero, ovvero un deposito tutto *sui generis* di una natura anomala, ma non mai deposito vero e legalmente tale.

Sotto questo rapporto io ammetto la prescrizione appunto perchè non veggio il vero deposito, che per me è irremissibilmente imprescrittibile. Semplicizzati così i principii del diritto, accostiamoci all'esame della materia in discussione.

Signori, bisogna distinguere l'un caso dall'altro, cioè quando, giunto il tempo per la restituzione del deposito il deponente per 30 anni non cura di ritirarlo, ma che intanto egli continua a percepire l'interesse, dall'altro caso in cui, resa esigibile la cosa depositata, senza che il deponente per 30 anni riscuota interesse alcuno; nel primo caso io sostengo di non esservi mai prescrizione; passino pure tranquillamente i secoli, e prescrizione non ve ne sarà mai, poichè nel pagamento dell'interesse vi è la solenne ricognizione del debito da parte del deponente, e la ricognizione, secondo il diritto comune, è uno dei mezzi legali per interrompere la prescrizione; se poi, come nel secondo caso, per 30 anni il depositario non paga alcun soldo per interesse, dopo 30 anni la

Cassa del deposito si libera da ogni obbligazione, poichè in questa seconda ipotesi il depositario ha cambiata la causa del deposito in altra di dominio assoluto. Ed io vengo, o signori, a permettere la prescrizione, perchè qui si tratta non del vero deposito nel senso stretto giuridico, ma di un contratto cui noi per lo scopo cui tendiamo diamo il nome di deposito, e siccome dopo 30 anni di perfetto silenzio, senza alcun pagamento di interesse, mentre era pattuito e mentre poteva riscuoterlo unitamente al capitale, nulla si è ritirato, fa consumare a suo danno la perdita di ogni diritto. Il ladro dopo 30 anni anche prescrive!

Io quindi vorrei che queste teoriche siano presenti alla materia in discussione.

SELLA, ministro per le finanze. L'effetto che in me produce quest'espressione è il seguente.

V'è un principio che qualunque sia o numerario, o valore che si è deposto, se per 5 anni non se ne reclamano gli interessi, questi si trovano *ipso facto prescritti*. Bisogna distinguere tra depositi volontari che si possono ritirare a volontà e quelli obbligatori che non si possono ritirare che ad epoca data o da determinarsi in avvenire. La prima cosa che si richiede per i depositi volontari si è che si possano ritirare quando che sia, ed a ciò provvedono i due primi alinea, i quali dicono che il capitale sarà prescritto. Nel caso che questo capitale porti interesse, sarà prescritto quando per trenta anni non si domandino gl'interessi. Se questo capitale invece non porta interesse, e potrebbe ciò avvenire, sarà prescritto se durante trent'anni non ne è chiesta la restituzione. Ecco, secondo me, che cosa dicono i due primi alinea.

Resta a vedere il caso in cui si tratti di un deposito obbligatorio di cui è determinato, od è ancora da determinarsi per atto giuridico il momento della restituzione. L'ultimo alinea stabilisce che per questi la data della prescrizione comincerà dal giorno in cui il deposito potrà essere restituito.

Dirò di più. All'onorevole Sanguinetti che chiedeva come quest'ultimo alinea si accomodasse col principio, secondo il mio parere, dirò che se durante il tempo in cui questo deposito deve rimanere presso le Casse, e nel quale non si può restituire, il proprietario non chiede gli interessi, questi saranno prescritti dal quinquennio, a norma della prima parte di questo articolo; ma la prescrizione del capitale stesso non ha che a datare dai trent'anni. Ecco l'impressione che ha fatto in me la lettura di questo articolo.

CASTELLANO. La discussione che ha avuto luogo sinora mi obbliga a riprendere l'emendamento che io aveva presentato alla Camera, dandogli però una diversa forma, che non rimetta in questione le dichiarazioni del relatore, dalle quali, accontentandomene, fui indotto dapprima a non insistere nella mia proposta.

Mi pare, e specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, che dal fatto dell'inesecuzione degli interessi durante trent'anni, si voglia far dipendere inevitabilmente la prescrizione del capitale frut-

tifero d'interesse. Io non posso ammettere questo sistema, che senza ragione alcuna offenderebbe quello guarentito dal diritto comune intorno alla prescrizione.

Ritorno all'osservazione che ho fatta alla Camera. La prescrizione dipendente dalla circostanza di non esserci per un determinato periodo domandati gl'interessi, non può applicarsi che agl'interessi; ma in quanto al capitale non può ingenerarne la stessa conseguenza nel caso che siasene domandata la restituzione.

Se fossimo restati ne' termini del diritto comune, comprendo bene che non vi sarebbe stato nemmeno bisogno di enunciare questa verità legale indiscutibile; ma dal momento che la specialità della disposizione di cui trattasi è stata motivata dalla necessità di unificare il termine relativo alla prescrizione degl'interessi che varia nei diversi Codici ancora vigenti in Italia, non trovo che sia giusto spingere tant'oltre questa prescrizione da renderla pure operativa quante volte senza domandarsi il pagamento degl'interessi si fosse però domandata la restituzione del capitale. Ma si dice: non è presumibile che chi non si cura di riscuotere gl'interessi domandi la restituzione del capitale; eppure ciò potrebbe avvenire. Supponete infatti il caso che un deponente, dopo d'aver riscossa la sua annualità d'interessi, domandi la restituzione del capitale, e per lontananza, morte o altro impedimento qualsiasi, sia poscia impedito a riscuotere le annualità successive, resterà sempre il fatto intermedio della domandata restituzione a protestare contro la prescrizione.

Poichè questa intelligenza potrebbe venire per avventura insidiata appunto dalle discussioni che ebbero luogo, io propongo che in fine del primo alinea di sopra accennato si aggiungano queste parole:

“ Nondimeno la prescrizione resterà interrotta dalla domanda di restituzione del capitale, che si sia avanzata durante i trent'anni, anche quando non si siano reclamati gli interessi. „

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che allorchè è fatto un deposito restituibile a volontà e passano trent'anni senza che il proprietario abbia chiesto nessuna specie d'interesse, e dato alcun segno di vita, questo articolo dice che il capitale sarà prescritto. . .

PICA. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Ora se, durante questi trent'anni, egli domanda la restituzione di questo capitale, anche a termini di questo capoverso, non ha luogo la prescrizione, perchè in esso si stabilisce che sarà prescritto solamente nel caso in cui durante trenta anni non saranno ritirati gl'interessi.

Se prima di trent'anni vien domandata la restituzione del capitale, s'intenderà ch'ebbe luogo la rinunzia agli interessi; ma il capitale non sarà ancora prescritto e dovrà essere restituito.

Questo mi pare di tale evidenza da non esserci uopo di spiegazione; quindi è più che bastevole la primitiva formola della Commissione.

SANGUINETTI. Io rimetto alla Camera il dubbio sotto forma di caso concreto.

1ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

Io faccio un deposito obbligatorio e lo faccio in danaro. Posso ritirarlo quest'oggi, non lo ritiro; ma ricevo gli interessi e da quest'oggi comincia a decorrere la prescrizione; sicchè, dopo trent'anni, se non lo ritiro il mio capitale è prescritto.

Secondo l'alinea 2 non sarebbe prescritto, perchè ricevo gl'interessi e ricevendo gli interessi il mio credito è riconosciuto. Ma secondo l'ultimo alinea sarebbe prescritto, perchè ivi si dice espressamente per i depositi obbligatori, che la prescrizione comincerà a computarsi dal giorno nel quale le somme in danaro contante o in titoli di credito depositati potranno essere restituiti.

Quello che io faccio rilevare è che quest'ultimo comma è in contraddizione col comma secondo, e questa contraddizione si deve far scomparire e si potrebbe coll'adottare questa redazione:

“ Per i depositi obbligatori la prescrizione comincerà a computarsi dal giorno nel quale i valori o titoli di credito depositati potranno essere restituiti. „

Non parliamo più di capitali, perchè, in quanto a questi, abbiamo già posta una disposizione speciale all'alinea secondo.

SINEO. Se l'onorevole Sanguinetti avesse posta mente a tutta la discussione, forse non avrebbe fatto quest'ultimo eccitamento, perchè era già preveduto nell'emendamento che si era proposto.

Ma io credo appunto che la confusione nasca necessariamente dal non aver bene sott'occhio tutte le disposizioni di questo articolo.

Io pregherei l'onorevole presidente di mettere ai voti successivamente le varie parti di questo articolo, perchè in tal caso, essendo già certo quello che è approvato dalla Camera, saranno più certi i nostri passi ulteriori.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Sineo che, se fosse già chiusa la discussione sull'articolo, allora si porrebbe ai voti per divisione; ma, se lo mettiamo ai voti per divisione prima che sia chiusa la discussione, forse succederà l'inconveniente che alcuno creda di aver votato una parte in un senso, quando invece potrebbe averla votata in un altro.

SINEO. Io proponevo un modo che mi sembra il solo che si possa adottare per semplificare la questione. Del resto mi rimetto alla Presidenza.

Quand'anche non si proceda con votazioni progressive, io credo, circa la prima parte dell'articolo, che essendo essa senza contestazione, possiamo considerarla come ammessa. Quanto alla seconda parte, l'onorevole Castellano ha fatta un'osservazione giustissima.

Egli, facendo un'ipotesi, dice: io non mi sono curato di domandare gl'interessi, ma dieci anni fa ho fatto citare l'amministrazione pubblica per ritirare il mio capitale; in questo intervallo si sono compiuti trent'anni, dovrò per questo perdere il capitale? Mai più. Adunque è giusto di esprimere quest'idea, ed io la redigerei, di consenso dell'onorevole Castellano, in questo modo: “ Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito, se non saranno reclamati per trenta anni, nè il capitale, nè gli interessi. „

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

SINEO. Ciò essendo, se il signor presidente crede di mettere ai voti questa formola, si potrà votare per divisione.

C'è ancora un'altra osservazione che si è fatta nella discussione, e della quale è giusto che la Commissione tenga conto.

Si dice che la prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. Ma, signori, considerate che per il deposito dei valori avete provvisto coll'articolo 11, dicendo che pel deposito dei valori sarà dovuta alle Casse la tassa annua di uno per mille, sul valore nominale.

Supponete che per lo spazio di 30 anni un deponente di valori abbia sempre pagato il suo uno per mille, e la Cassa l'abbia ricevuto. Se non è giusto che corra la prescrizione a danno di colui che ha ritirato i suoi interessi, sarà egli giusto che corra la prescrizione a danno di colui che ha pagato il suo uno per mille? Questo non è giusto e bisogna provvedere a questo caso, e per questo credo che la Commissione dovrebbe rinunciare a questo alinea.

Ogni anno l'amministrazione invita i depositanti a pagare; se non pagano, allora seguiranno la sorte del diritto comune, e correrà la prescrizione; ma mi pare che non sia assolutamente necessario di prevedere questo caso, che è del tutto inverosimile, che è retto dalle leggi generali.

Credo pertanto che la Commissione troverà giusto di sopprimere quest'alinea.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che si potrebbe dire nel primo alinea: “ Il capitale ed i valori saranno prescritti ed annullata la relativa iscrizione di deposito, se (come dice l'onorevole Sineo) per trent'anni continui non saranno reclamati nè il capitale, nè i valori. „

SINEO. E non sia stato pagato l'uno per mille secondo l'articolo 11.

SELLA, ministro per le finanze. Quanto al pagamento della tassa, essendo una cosa che può ritenersi dalla Cassa sull'interesse sul quale in certo modo ha un'ipoteca, io pregherei l'onorevole Sineo di non voler insistere su questa seconda aggiunta, cioè di accumulare la reclamazione degli interessi col pagamento della tassa.

SINEO. Era per farle piacere. Vi rinunzio volentieri.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo proporrebbe che il primo alinea di quest'articolo fosse così concepito:

“ I capitali ed i valori depositati saranno prescritti ed annullata la relativa iscrizione di deposito, se non saranno reclamati per trent'anni continui nè il capitale nè gli interessi. „

Chiedo quale sia il voto della Commissione su questa proposta.

CASSINIS. Non bisogna unire all'alinea 2 la parola *valori*.

Qui nell'articolo 13 diciamo: “ il capitale. . .

SINEO. Revoco la modificazione in ultimo luogo da me proposta.

PRESIDENTE. L'ha revocata.

SINEO. L'aveva proposta per aderire alle idee del signor ministro; ma vedo che non piace neanche a lui. La redazione invero sarebbe stata molto imperfetta.

Rimane dunque l'alinea come l'ho proposto da principio, cioè:

“ Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per 30 anni continui nè capitale, nè interessi. „

PRESIDENTE. Fin qui siamo d'accordo.

Ora domando se insista perchè si continui a dire: “ La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. „

SINEO. Io domanderei ai signori ministri ed alla Commissione, se persistano nel volere quest'articolo, non ostante l'osservazione che chi ha questi valori paga l'un per mille all'anno, se vogliono che si prescriva quantunque paghi.

Mi pare un po' duro, contro i principii generali, contro i principii stessi che furono ammessi precedentemente.

Quando si è riconosciuto che chi riceve gli interessi non è colpito dalla prescrizione, è ragionevole che non sia colpito da prescrizione neanche quello che paga la tassa annua dell'1 per mille.

VEGEZZI Z., relatore. Se noi in ciaschedun articolo di una legge particolare in cui venga a parlare di prescrizione, vogliamo comprendere tutta assolutamente la teoria delle prescrizioni, e determinare il giorno in cui comincia, quello in cui finisce, i modi in cui può essere o naturalmente o civilmente interrotta, allora non la finiremo mai più. Può essere dubbio se, allorchando si tratta di valori depositati presso ad una persona, ma in dipendenza di deposito che non trasferisce il dominio dell'oggetto, come accade allorchando si tratta di un deposito non eseguito col proposito di fare un impiego per cui il deponente rimane creditore del depositario, può essere in dubbio se la prescrizione di trent'anni liberi il depositario in guisa che, trascorso quel tempo, egli possa disporre dell'oggetto medesimo che ancora ritenga presso di sé, perchè la liberazione dall'obbligo di rappresentazione potrebbe dire che non gliene assegna la proprietà.

Si è voluta risolvere questa questione, e si disse che la prescrizione di 30 anni è applicabile ai valori non ritirati. Ma il determinare poi il giorno in cui incomincia a decorrere questa prescrizione, il determinare i modi in cui s'interrompa, ciò appartiene al diritto comune, nè occorre che la legge speciale se ne occupasse. Forsechè, allorchando fosse emanato un titolo con cui si rinnovasse l'atto di deposito, si oserebbe dire che tuttavia debba computarsi la prescrizione dal primo giorno in cui fu fatto? Forsechè si vorrà dire che una domanda giudiziaria non interrompa la prescrizione?

Lo stesso dicasi del pagamento del diritto di custodia o di tassa che si paga alla Cassa, perchè ritenga presso di sé un qualunque oggetto, si oserebbe forse dire: sono 30 anni da che esiste un oggetto in deposito presso la

Cassa, sono 30 anni da che il deponente paga regolarmente in ciascun anno il diritto di custodia alla Cassa, ma per ciò appunto la domanda di restituzione che vollesse fare è prescritta. Queste sono irragionevolezze che i principii generali del diritto respingono senza che sia uopo di speciali disposizioni che sarebbero indubbiamente soverchie. Abbandoniamo una volta l'idea di volere, in occasione di una legge speciale, regolamentare sempre tutte le parole di diritto che occorrono usarsi nella legge stessa; teniamo per fermo che chi voglia cercare un trattato sulla prescrizione, non si avviserà certamente di prendere alle mani la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Con questa dichiarazione pare che il relatore rinunciarebbe all'ultimo alinea dell'articolo, rimettendosi al diritto comune.

VEGEZZI Z., relatore. Per me vi rinuncierei.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo insiste nel suo emendamento?

SINEO. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Pica ha facoltà di parlare.

PICA. Rinuncio alla parola dopo le osservazioni state fatte dal signor ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 13 resterebbe così concepito:

“ Art. 13. Gli interessi sul numerario depositato, i quali non sieno reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

“ Il capitale sarà prescritto, ed annullata la relativa iscrizione di deposito, se non saranno reclamati per trent'anni continui nè i capitali, nè i loro interessi.

“ La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. „

Se non c'è opposizione, questo articolo s'intende approvato.

(È approvato.)

“ Art. 14. Il regolamento stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della loro restituzione. „

SANTOCANALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANTOCANALE. Quest'articolo parla di termini. Io credo che il termine che si potrà fissare sia avverso alla natura del deposito che dovrà prontamente essere restituito. Quali termini saranno? Da quale arbitrio dipenderà?

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Bisogna che il regolamento determini alcune norme secondo le quali devono essere presentate le domande dei depositi, che fissi le autorità a cui devono essere presentate, la trafila amministrativa per la quale devono passare, i modi con cui vi deve essere fatta ragione, i termini che devono decorrere tra la domanda del deposito e l'effettuazione del pagamento, e che so altro. Tutte queste norme appartengono alla materia regolamentare e sono scritte nel regolamento in Francia e nel Belgio: per tutto dove sono istituzioni analoghe sono disposizioni regolamen-

1^a TORNATA DEL 31 LUGLIO

tari che si tratterebbe con quest'articolo di abbandonare al ministro incaricato dell'esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

Siccome è mezzogiorno, e dobbiamo raccoglierci nuovamente alle ore due, credo conveniente sciogliere la seduta.

Prego i signori deputati di volersi recare alla Camera al più presto possibile, perchè probabilmente la Presidenza sarà in grado d'indicare come siansi composte le cose, in seguito a convegno coi signori ministri circa i progetti da porre all'ordine del giorno.

REGNOLI. Domando se domani sera, oltre le due sedute diurne, vi sarà anche la seduta serale.

MASSARI. No! no!

Voci. È impossibile!

PRESIDENTE. Come ho detto testè, la Presidenza

della Camera deve appunto concentrarsi coi signori ministri. Del resto pare che in questo momento nulla possa deliberarsi anche perchè potrebb'essere per avventura che domani i signori deputati dovessero raccogliersi negli uffici e che quindi non si potessero tenere due sedute diurne.

D'altra parte avverto la Camera che è pure necessario che essa si raduni per almeno un'ora di tornata straordinaria, perchè possa compiersi la discussione del bilancio interno della Camera stessa.

La seduta è levata alle ore 12 1/4.

Ordine del giorno per la tornata d'oggi alle ore 2:

Seguito della discussione per l'istituzione di Casse di depositi e prestiti.